

Approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 333 del 18/19 marzo 2006 e dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 70 del 21 marzo 2006

(entrata in vigore a.s. 2006/2007)

Modificato dal Consiglio Federale del 21 ottobre 2006 e approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 560 del 29 novembre 2006

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

PARTE PRIMA

DISCIPLINA

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Obbligatorietà delle disposizioni federali

[1] Tutti i tesserati e le società affiliate hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, nonché i provvedimenti e le decisioni federali.

[2] Alle violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari commesse con dolo o colpa si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

[3] Le società affiliate rispondono, altresì, a titolo di responsabilità oggettiva, nei casi previsti delle violazioni commesse dai propri tesserati e sostenitori.

[4] I legali rappresentanti delle società affiliate sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai propri tesserati.

[5] L'ignoranza delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti federali non può essere invocata in nessun caso.

Art. 2 Obbligo di lealtà e correttezza

[1] Tutti i tesserati, i giocatori, gli allenatori, i dirigenti delle società affiliate, gli arbitri, gli ufficiali di campo e tutti gli associati in genere hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.

[2] A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli Organi di Giustizia federale.

[3] I tesserati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

Art. 3 Giurisdizione disciplinare sportiva

[1] L'accertamento delle violazioni delle disposizioni regolamentari e l'applicazione delle relative sanzioni sono devoluti in via esclusiva agli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Pallacanestro.

[2] I tesserati, gli affiliati e gli associati in genere alla Federazione Italiana Pallacanestro sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi.

[3] Il vincolo di giustizia sorge con il tesseramento o la affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro.

Art. 4 Diritto di difesa

Ad ogni tesserato o affiliato è assicurato il diritto di difendersi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.

Art.4bis Utilizzo quale mezzo di prova delle immagini televisive (delibera n. 218 C.F. 2/12/2006)

[1] Gli Organi di Giustizia, oltre alle prove documentali e testimoniali, hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche immagini televisive, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, per provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, qualora si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione.

[2] Tale mezzo di prova può essere inoltre utilizzato nei seguenti casi:

- per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal Commissario di campo, su deferimento della Procura Federale;
- per comportamenti di particolare gravità dei sostenitori delle squadre non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal commissario di campo, su deferimento della Procura Federale;
- nel giudizio conseguente al reclamo avverso il risultato di gara nel solo caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, qualora l'errore sia stato tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 81.

[3] Tale mezzo di prova, per il settore professionistico, può anche essere utilizzato per atti di violenza e gravemente antisportivi nonché per atti provocatori volti a fomentare la violenza sugli spalti posti in essere da tesserati in fase di gioco, non rilevati dagli arbitri, dagli ufficiali di campo o dal Commissario di campo, su deferimento della Procura Federale. A tal fine sono utilizzabili solo le riprese messe a disposizione dalle Leghe professionistiche al C.I.A.

Art. 5 Principio del doppio grado di giudizio

Contro le decisioni adottate in primo grado dagli Organi Giudicanti è assicurato un secondo grado di giudizio, fatta salva la revisione quale mezzo di impugnazione straordinario, nonché il ricorso al Giudice di ultima istanza di cui all'art. 41 comma 14 dello Statuto.

Art. 6 Obbligatorietà del compromesso

[1] Gli affiliati, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280.

[2] L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia.

[3] Le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.

Art. 7 Criteri interpretativi

[1] Nell'applicazione del presente Regolamento non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.

[2] In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.

[3] Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione.

[4] L'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente regolamento è attribuita dallo Statuto alla competenza della Corte Federale.

Art. 8 Definizioni

[1] Con il termine "società" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.

[2] Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, giocatore,

allenatore, arbitro, ufficiale di campo, medico, massaggiatore, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una società, che infine a seguito di incarico temporaneo, designazione o convocazione conferiti da qualsiasi Organo federale o dagli arbitri sul campo.

[3] Con il termine "giocatore" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesserò, si sia tesserato per una società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.

[4] Con il termine "presidente di società" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della società.

[5] Con il termine "allenatore" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del C.N.A.

[6] Con il termine "arbitro" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme C.I.A. per la direzione di una gara.

[7] Con il termine "ufficiale di campo" si definiscono i tesserati del C.I.A. abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".

[8] Con il termine "impianto di gioco" si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.

[9] Con il termine "campo di gioco" si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto.

[10] Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

TITOLO II DELLE SANZIONI

Art. 9 Ammonizione

[1] L'ammonizione consiste in un rimprovero ufficiale rivolto per iscritto ad un tesserato o ad una società.

Art. 10 Deplorazione

[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta per iscritto ad un tesserato o ad una società.

[2] La deplorazione costituisce sanzione di maggiore gravità rispetto all'ammonizione.

[3] La deplorazione si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della ammonizione.

Art. 11 Ammenda

[1] L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società di versare alla FIP la somma determinata dal competente Organo di giustizia - entro i limiti massimi indicati nella tabella A allegata - secondo le specifiche disposizioni previste per le varie infrazioni disciplinari.

[2] Nel caso di concorso di più infrazioni, tutte punibili con l'ammenda, si applica automaticamente l'importo previsto per l'infrazione più grave, maggiorata del 10% per ognuna delle infrazioni che abbiano contribuito a costituire il concorso. In ogni caso l'ammenda così calcolata non può superare il limite massimo di cui al comma precedente.

[3] Nell'indicazione dell'ammenda applicabile, si fa sempre riferimento alla percentuale da calcolarsi sul massimale stabilito per ciascun campionato dalla tabella A allegata.

[4] L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.

[5] L'ammenda è infine irrogata per ogni rilevante infrazione di carattere amministrativo, per la quale non sia sufficiente l'applicazione della sola ammonizione.

[6] Le somme dovute a titolo di ammenda vanno arrotondate per eccesso o per difetto all'unità di euro.

Art. 12 Squalifica

[1] La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale per un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione ufficiale.

[2] La squalifica è applicabile solamente agli atleti e agli allenatori.

[3] La squalifica per una gara si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della deplorazione.

[4] Per il settore professionistico, la squalifica per una gara di campionato è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. In caso di recidiva, anche reiterata, la sanzione anzidetta è raddoppiata.

[5] Le società di appartenenza sono responsabili in solido con i tesserati per il pagamento delle sanzioni applicate.

Art. 13 Inibizione

[1] L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale per un periodo non superiore a cinque anni.

[2] L'inibizione è applicabile a tutti i tesserati.

[3] Per il solo settore professionistico, l'inibizione per giorni sette è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. In caso di recidiva, anche reiterata, la sanzione anzidetta è raddoppiata.

[4] Le società di appartenenza sono responsabili in solido con i tesserati per il pagamento delle sanzioni applicate.

Art. 14 Radiazione

[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP.

[2] Il provvedimento è comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 15 Squalifica del campo di gioco

[1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione del campionato, una o più partite dello stesso campionato che, secondo il calendario, la società punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.

[2] Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della società punita, comprese quelle che eventualmente derivino alla società avversaria.

[3] L'Organo di Giustizia competente ha facoltà di consentire che in luogo dell'obbligatorietà di giocare in campo neutro la società disputi le stesse gare nel proprio campo a porte chiuse.

[4] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, quando raggiunge complessivamente le cinque gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci volte il massimale di cui alla TABELLA A.

[5] Qualora, malgrado l'applicazione della sanzione prevista dal comma precedente, la società riporti un'ulteriore squalifica del campo di gioco sarà applicata la sanzione dell'obbligo di disputare un numero di gare pari al numero delle ulteriori giornate di squalifica riportate in campo neutro e a porte chiuse, oltre all'applicazione di un'ammenda pari al doppio del massimale di cui alla TABELLA A per ogni giornata di squalifica.

[6] Ai fini dell'applicazione del quarto comma non si tiene conto delle squalifiche del campo di gioco irrogate per la violazione dell'art. 27 n. 1.

[7] Per il solo settore professionistico le squalifiche del campo di gioco sono sostituite con le ammende indicate nella Tabella C e con le modalità dalla stessa previste.

[8] L'anzidetta disposizione non si applica nei casi in cui il comportamento dei sostenitori si sia concretizzato in manifestazioni di violenza ed abbia determinato la definitiva interruzione della gara.

[9] Per i campionati nazionali non professionistici, in deroga alle disposizioni contenute nei commi precedenti e nell'art. 51 comma 1, la sanzione delle squalifica del campo di gioco, irrogata con uno o più provvedimenti, per un totale massimo di tre giornate, deve essere scontata con la disputa degli incontri a porte chiuse. Nel caso di squalifica superiore a tre giornate, si applicano le disposizioni ordinarie.

Art. 16 Penalizzazione di punti in classifica

[1] La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica finale della fase di campionato nel corso della quale si è verificata l'infrazione.

[2] Per tutte le infrazioni che comportino oltre alla sanzione prevista specificamente anche la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, questa ultima sanzione sarà irrogata solo ove venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato o della Società interessata.

Art. 17 Esclusione dal campionato

[1] L'esclusione dal campionato consiste nel divieto di prendere parte al campionato od al torneo cui la squadra di una società si sia iscritta, stia partecipando od abbia diritto a partecipare.

[2] L'esclusione è parificata, ad ogni effetto, al ritiro ed alla rinuncia e rientra nelle prescrizioni ed ipotesi di cui agli artt. 108, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 127, 128 e 142 R.E., applicabili per quanto di ragione, con l'esclusione di quanto disposto all'art. 41 comma 2.

Art. 18 Esclusione dall'attività internazionale

[1] Nel caso di infrazioni disciplinari che abbiano in qualche modo attinenza con i rapporti con Federazioni o società straniere, o costituiscano violazioni di regolamenti della FIBA o di disposizioni federali, l'Organo di giustizia competente può applicare la sanzione della esclusione dall'attività internazionale ufficiale od amichevole, in via temporanea o definitiva, totale o parziale.

Art. 19 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti

[1] L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.

[2] L'Organo giudicante competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva.

[3] Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso l'Organo giudicante deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza.

[4] Costituiscono circostanze attenuanti:

- a) la reazione ad un fatto ingiusto altrui;
- b) il comportamento volontario della persona offesa qualora costituisca concausa dell'evento;
- c) la riparazione del danno o la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione;

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

[5] Costituiscono circostanze aggravanti:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni o qualità proprie del colpevole (dirigente di società, addetto agli arbitri o capitano della squadra);
- b) aver cagionato danni a persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;
- e) avere, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno di rilevante entità;
- h) avere determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione commessa;
- l) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Art. 20 Concorso di circostanze

[1] Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

[2] Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

[3] Il giudice se ritiene contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso ritenga vi sia equivalenza applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle dette circostanze. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

Art. 21 Valutazione delle circostanze

[1] Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

[2] Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

[3] Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 22 Recidiva e modalità di applicazione

[1] La società o il tesserato che, dopo essere stati sanzionati per un'infrazione, ne commettano un'altra, possono essere sottoposti ad un aumento fino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova infrazione regolamentare.

[2] La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il tesserato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.

[3] Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

[4] Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti dai commi 1 e 2 può essere sino a due terzi; nel caso di cui al comma 3 può essere da un terzo a due terzi.

[5] Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se aumentare o meno, nel caso concreto, le sanzioni per la recidiva.

[6] La recidiva non si applica nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

[7] Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate prima della commissione della nuova violazione disciplinare.

[8] La contestazione della recidiva è obbligatoria.

Art. 23 Valutazione della recidiva

Agli effetti dell'art. 21 la recidiva si considera circostanza aggravante soggettiva.

Art. 24 Motivazione dei provvedimenti disciplinari

[1] Nella scelta e nella determinazione della entità della sanzione disciplinare gli Organi giudicanti devono indicare:

a) in quale ipotesi, tra quelle previste dalla Parte I - Disciplina, rientri il fatto oggetto del giudizio;

b) le norme regolamentari applicate, nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia espressamente prevista nella detta Parte I.

TITOLO III DELLE INFRAZIONI

Art. 25 Infrazioni commesse dal pubblico

[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle società con l'ammenda commisurata al massimale di cui alla TABELLA A allegata o con le diverse sanzioni sotto indicate, le infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta, come da elenco che segue:

1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza, SANZIONE: AMMENDA del 10%.

2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettiva fonte di pericolo che rappresentano, SANZIONE: AMMENDA del 10%.

3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara:

(a) Uso di strumenti sonori, dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito:

DEPLORAZIONE alla prima infrazione;

AMMENDA del 30% alla seconda infrazione;

AMMENDA del 60% alla terza infrazione e ad ogni infrazione successiva.

(b) Uso di altri strumenti diversi dai sonori:

DEPLORAZIONE alla prima infrazione;

AMMENDA del 50% alla seconda infrazione;

AMMENDA del 100% alla terza e ad ogni infrazione successiva.

4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:

(a) sporadiche, AMMENDA del 10%;

(b) frequenti, AMMENDA del 20%.

5) Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati:

(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA del 10% se tali da disturbare la concentrazione dell'arbitro;

(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA del 20%;

(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA del 40%.

6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 10% se tale da disturbare l'andamento della gara;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 20%.

7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 20%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 20%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 40%.

8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;

(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 30%;

(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;

(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 60%.

9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 100%.

10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza colpire:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 30%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 60%.

11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo, senza danno:

- (a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 30%;
- (a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 60%;
- (b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 100%.

12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:

(A) Se di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del campo di gioco:

- (a) isolato, AMMENDA del 30%;
- (b) ripetuto, AMMENDA del 60%.

14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:

- (a) isolato, AMMENDA del 60%;
- (b) ripetuto, AMMENDA del 100%.

(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone:

a) se di lieve entità AMMENDA del 100%;

b) se di notevole entità SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

I danni provocati dovranno essere risarciti dalla società responsabile.

Art. 26 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali

[1] Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui all'articolo 25 precedente, nn. 10 e 11 la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della squalifica del campo di gioco per almeno una gara; se la gara è stata definitivamente interrotta, l'anzidetta sanzione è raddoppiata.

[2] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale, la sanzione prevista dalle disposizioni che precedono sono raddoppiate.

Art. 27 Invasione del campo di gioco ed aggressione

[1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato l'evento:

1) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, che non turbi il regolare svolgimento della gara o non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con l'ammenda pari a:

per la prima volta al 50%;

per la seconda volta al 100%;

per la terza volta al 150%;

per la quarta e le volte successive con la squalifica del campo di gioco per una gara.

Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

2) Il tentativo di invasione del campo di gioco:

(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA del 50%;

(B) commesso da più persone, AMMENDA del 100%.

3) L'invasione del campo di gioco:

(A) commessa da individuo isolato, AMMENDA del 100%;

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

4) L'invasione del campo di gioco, con aggressione:

(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.

(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

5) Il tentativo di aggressione od il comportamento minaccioso o gravemente offensivo fuori del campo di gioco:

(A) commesso da un individuo isolato, AMMENDA del 50%;

(B) commesso da più persone, AMMENDA del 100%.

6) L'aggressione fuori del campo di gioco:

(A) se commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA;

(B) se commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.

Art. 28 Altre ipotesi di aggressione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali

[1] Le sanzioni di cui all'art.27 comma 4 si applicano anche qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco colpiscano con violenza l'arbitro o un tesserato.

[2] Le sanzioni indicate nel precedente articolo sono sostituite dalla squalifica del campo di gioco per almeno tre gare ogni qual volta, a seguito della invasione del campo di gioco o della aggressione, gli arbitri ed i tesserati abbiano riportato danni di non lieve entità.

[3] La società ospitante, oltre a designare il dirigente addetto agli arbitri, è tenuta a garantire l'integrità fisica degli stessi dal loro arrivo prima della gara, fino alla loro partenza al termine della gara.

[4] La società ospitante è oggettivamente responsabile di eventuali atti che dovessero pregiudicare l'integrità fisica degli arbitri e dei tesserati.

[5] Alla società che ometta di richiedere l'intervento della forza pubblica, al fine di mantenere l'ordine pubblico nelle competizioni organizzate dalla medesima società, si applica l'ammenda del 100% del massimale e, in caso di danni a persone o cose, la squalifica del campo di gioco da una a tre giornate.

Art. 29 Proteste di tesserati

[1] Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate:

- a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;
- b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;
- c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE per ogni ulteriore violazione.

[2] Non si tiene conto del "fallo tecnico" comminato al tesserato, che esaurisca i suoi effetti nell'ambito della gara, come precisato dagli arbitri nel rapporto arbitrale.

[3] Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il tesserato sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già recidivo, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.

[4] Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo art. 31.

Art. 30 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

1) Comportamento

- (a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;
- (b) offensivo, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE ;
- (c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER UNA GARA o INIBIZIONE PER GIORNI SETTE;
- (d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER DUE GARE o INIBIZIONE PER GIORNI QUINDICI.
- (e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.
- (f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

- a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A TRE MESI.
- b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA TRE MESI A TRE ANNI.
- c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE NON INFERIORE A TRE ANNI.

[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (i tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono così sanzionati:

3) Comportamento

(a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;

(b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;

(c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER UNA GARA;

(d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

(e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.

[3] I comportamenti dei tesserati nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco sono così sanzionati:

4) Comportamento

(a) irrispettoso, AMMONIZIONE;

(b) offensivo, DEPLORAZIONE;

(c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;

(d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.

5) Atti di violenza:

a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;

b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacciamenti, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

[5] Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto.

[6] Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale, la sanzione è raddoppiata.

Art. 31 Comportamenti non regolamentari

[1] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara, sono puniti:

a) se sporadici con la AMMONIZIONE;

b) se reiterati e/o espressi platealmente e/o in modo violento, con la DEPLORAZIONE.

[2] I comportamenti dei tesserati che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni.

[3] Se i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 siano stati tali da fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] In caso di mancata individuazione della persona responsabile dei comportamenti di cui ai commi 2 e 3, ma con sicura attribuibilità ai tesserati di una Società, deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

Art. 32 Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione

[1] I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi.

in caso di non ottemperanza sono sanzionati con la squalifica per almeno una gara o inibizione per almeno giorni sette.

Art. 33 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco (delibera n. 161 C.F. 21/10/2006)

[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.

[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.

[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati suddetti oltrepassino l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che possano degenerare in una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito

invece all'allenatore e/o vice-allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dal comma 3 del presente articolo esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

[6] Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono punite con le sanzioni previste dal precedente articolo 31 a partire dalla deplorazione.

Art. 34 Infrazioni amministrative

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art. 137 R.O. (abbinamento):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta DEPLORAZIONE;

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.

b) violazione artt. 72 e 72bis R.E. (Obbligo presenza medico e ambulanza con defibrillatore):

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la terza volta e le successive PARTITA OMOLOGATA CON IL RISULTATO 0-20 A SFAVORE DELLA SOCIETA' OSPITANTE O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA.

c) violazione degli artt. 74 e 75 R.E. (disposizioni in tema di omologazione dei campi di gioco):

per la prima volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 100% del massimale;

per la terza volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34.

d) violazione delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale;

per la quarta volta PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA.

e) violazione dell'art. 82 R.E. (ordine pubblico sui campi di gioco):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

f) violazione dell'art. 86 R.E. (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

g) violazione degli artt. 85 e 87 R.E. (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

h) violazione degli artt. 90 commi 4 (se è stato comunque possibile disputare la gara), 5 e 6, 91 R.E. (irregolarità della divisa di gioco):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

i) violazione dell'art. 47bis (impiego di persone sanzionate ai sensi dell'art. 13 e mancata regolarizzazione del tesseramento delle stesse):

per la prima volta ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;

per la seconda volta, in caso di inottemperanza entro il termine previsto, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.

l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 85 R.E. (comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni):

per la prima volta ammenda del 25% del massimale;

per la seconda volta ammenda del 50% del massimale;

per la terza volta e le successive ammenda del 100% del massimale.

I comportamenti violenti o comunque tali da fomentare la reazione dei propri sostenitori, verranno sanzionati a norma dell'art. 30.

m) violazione art. 92 R.E. (mancata consegna dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

ammenda pari al 50% del massimale.

n) violazione dell'art. 112 comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla prima riunione organizzativa finali nazionali giovanili):

- ammenda di € 110,00.

o) violazione dell'art. 3, comma 2 R.E. (mancato versamento tassa Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti):

- per la prima volta ammenda pari al premio non versato;

- per la seconda volta ammenda pari al doppio del premio non versato e sospensione del Presidente o del Legale Rappresentante da ogni attività federale per sei mesi.

La violazione non costituisce posizione irregolare dell'atleta.

p) violazione artt. 121 e 122 R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante):

- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la seconda volta ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la terza volta ammenda del 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la quarta volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione.

Art. 35 Infrazioni relative alle misure di sicurezza

[1] Gli arbitri di una gara che rilevino errori, incompletezze, manomissioni od inadempienze alle prescrizioni relative agli impianti di gioco, alle misure di sicurezza, a quanto previsto nel provvedimento di omologazione del campo di gioco, debbono farne rapporto al Giudice Sportivo competente per il campionato cui la gara si riferisce.

[2] Il Giudice Sportivo, riservati gli eventuali provvedimenti disciplinari, può rimettere gli atti per chiarimenti all'Organo che ha provveduto all'omologazione del campo di gioco. Qualora detto Organo non fornisca i richiesti chiarimenti nel termine di giorni dieci, il Giudice deciderà nel merito.

[3] In caso di modifiche apportate dalla società, senza l'approvazione dell'Organo competente, si applica l'AMMENDA del 40%, con fissazione, a cura dell'Organo competente all'omologazione, di termine perentorio per il ripristino o l'adeguamento alle prescrizioni regolamentari.

[4] In caso di recidiva, la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

[5] In caso di omologazione difforme alle regole prescritte, l'Organo competente fissa, anche in questo caso, un termine perentorio entro il quale l'impianto deve essere reso conforme alle norme regolamentari vigenti. Se ciò fosse impossibile, l'omologazione viene revocata e la società in difetto deve disputare le proprie gare su altro impianto regolamentare.

[6] Ai fini della applicazione della recidiva le violazioni previste nell'articolo non concorrono con le altre infrazioni.

Art. 36 Infrazioni relative alle attrezzature (delibera n. 162 C.F. 21/10/2006)

[1] Nell'ipotesi di mancanza, rilevante irregolarità o guasto delle attrezzature obbligatorie per la disputa della gara ed indipendentemente dal successivo regolare svolgimento della stessa, alla società ospitante verranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) la prima volta AMMONIZIONE;
- b) la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;
- c) la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la DIFFIDA;
- d) la quarta volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la sospensione dell'omologazione del campo di gioco disposta dal Giudice di competenza al momento dell'omologazione della gara.

[2] La gara verrà comunque disputata con le attrezzature di riserva.

[3] Nell'ipotesi in cui le attrezzature di riserva mancassero o fossero inadeguate, la gara non verrà disputata e sarà omologata dal Giudice competente con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, a sfavore della società inadempiente.

[4] Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni se un ulteriore guasto o mal funzionamento delle attrezzature di riserva verificatosi dopo la sostituzione, sia da attribuire ad incidenti di gioco o ad errori di manovra degli Ufficiali di Campo.

[5] Tali disposizioni non si applicano per i Campionati Provinciali e Giovanili ad eccezione dei campionati di eccellenza.

Art. 37 Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping

[1] La somministrazione e l'uso di sostanze o metodi doping sono vietati.

[2] Le procedure e le modalità per la effettuazione dei controlli antidoping, nonché le relative infrazioni e sanzioni sono stabilite dalle norme sportive Antidoping.

Art. 38 Dichiarazioni a mezzo stampa

[1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio o televisione, lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di

almeno una giornata di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati.

[2] In caso di recidiva la sanzione di cui al comma che precede è raddoppiata.

[3] Il Procuratore Federale deferisce al Giudice Sportivo competente il tesserato od il rappresentante della Società affiliata che abbia reso dichiarazioni lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli Organi federali, dei giocatori, allenatori, società e loro dirigenti.

[4] Il Giudice Sportivo, ai fini dell'applicazione della sanzione, provvede entro e non oltre il decimo giorno dalla ricezione degli atti.

[5] Avverso il provvedimento disciplinare l'interessato può proporre impugnazione entro il termine di cui all'art. 71.

[6] Il Giudice competente deve ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.

[7] Su istanza della parte interessata il Giudice di appello può sospendere la efficacia della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni secondo le vigenti norme sulla stampa.

[8] La sospensione non può avere durata superiore a quaranta giorni anche se non sia stata pubblicata la dichiarazione di rettifica.

[9] Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Procura Federale dichiarazioni rese a mezzo stampa, radio e televisione ritenute lesive del proprio onore e prestigio entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla trasmissione delle dichiarazioni anzidette.

Art. 39 Violazione dei principi di lealtà e correttezza

[1] Si applica l'inibizione da tre mesi a tre anni a chiunque, violando i principi di lealtà e correttezza, con azioni od omissioni volontarie, dirette o mediate, violi qualsiasi disposizione regolamentare non diversamente sanzionata. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta della metà. Nel caso in cui l'azione o omissione sia diretta a conseguire un illecito vantaggio la sanzione è aumentata.

[2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi della FIP se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt. 43 e 44.

[3] Costituisce altresì violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di società, che consentono la gestione di fatto della società o, comunque, l'ingerenza nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati.

[4] La sanzione di cui al primo comma è aumentata qualora la gestione di fatto o l'ingerenza in ambito federale e sociale sia consentita a soggetti non tesserati che abbiano presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della qualità di tesserato, al fine di procurarsi l'impunità in sede federale.

[5] Alle società nel cui ambito si verificano i comportamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui all'art. 34 lett. i).

Art. 40 Violazioni relative al tesseramento

[1] La violazione delle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento è sanzionata con l'inibizione per un periodo da sei a dodici mesi.

[2] La predetta sanzione si applica sia al tesserato che agli eventuali concorrenti nell'infrazione, qualora i fatti commessi non rientrino nelle ipotesi di cui agli artt. 43 e 44.

Art. 41 Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato

[1] La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle ammende comminate dagli Organi federali, rimasta senza esito l'intimazione definitiva, comporta l'ESCLUSIONE dal campionato.

[2] Le società che non hanno ottemperato all'obbligo della partecipazione ai campionati giovanili sono escluse dal campionato al quale avrebbero diritto di partecipare. A dette società sarà applicata un'ammenda pari al doppio di quanto stabilito per la seconda rinuncia.

Art. 42 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica

[1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:

- a) tutte le violazioni agli artt. 62, 83, 89, 90, 115, 116 e 118 R.E. qualora venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della società affiliata;
- b) le violazioni all'art. 37;
- c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 44).

Art. 43 Atti di frode sportiva

[1] Costituiscono atti di frode sportiva:

- a) qualsiasi atto diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in classifica;
- b) qualsiasi atto diretto ad eludere le norme sull'età dei giocatori della categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato;
- c) qualsiasi atto diretto a consentire la partecipazione a gare sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto;
- d) qualsiasi altro atto diretto ad assicurare ad un tesserato o affiliato un illecito vantaggio.

[2] Gli atti di frode sportiva sono sanzionati con l'inibizione per un periodo da tre anni a cinque anni. Nel caso di tentativo la sanzione è diminuita in misura non superiore a due terzi.

[3] Nei casi di frode sportiva consumata di particolare gravità ovvero che rechi nocumento all'immagine del movimento cestistico nazionale può essere applicata la radiazione.

Art. 44 Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva

[1] Le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti e tesserati.

[2] Rispondono, altresì, per gli atti di frode dei propri sostenitori, a meno che possano provare che la società, i dirigenti ed i tesserati ne siano rimasti estranei ed inconsapevoli.

[3] La responsabilità è sanzionata da una penalizzazione di uno o più punti in classifica a seconda della gravità e dei danni che tali atti hanno arrecato all'immagine del movimento cestistico nazionale.

Art. 45 Obbligo di denuncia degli atti di frode

[1] Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva, compresi i tentativi, deve informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, posta celere o corriere, la Procura Federale.

[2] Lo stesso obbligo è fatto a chiunque ricopra incarichi federali.

[3] L'omessa denuncia è sanzionata a norma dell'art. 39.

TITOLO IV

NORME PROCEDURALI DEL GIUDICE SPORTIVO

Art. 46 La procedura in materia disciplinare di fronte al Giudice Sportivo

[1] A) *Procedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle gare*

Nel giudizio sulle infrazioni relative alla disputa di gare ufficiali il Giudice assume i provvedimenti di propria competenza, di cui al precedente Titolo III, sulla base del referto arbitrale e dei documenti allo stesso allegati. Se necessario, può sentire a chiarimenti gli arbitri dell'incontro. Nel caso in cui non sia stato possibile identificare gli autori dell'infrazione il Giudice può richiedere alla Procura Federale un'attività di indagine ai fini dell'accertamento dell'identità delle persone coinvolte e dello svolgimento dei fatti.

[2] La comunicazione dei provvedimenti anzidetti alle società comporta conoscenza, ad ogni effetto, del provvedimento da parte del destinatario della sanzione.

[3] B) Procedimenti su deferimento

In tutti gli altri procedimenti il Giudice procede su deferimento del Procuratore Federale secondo le disposizioni contenute nel Titolo III. Il Giudice deve contestare il fatto di cui all'inculpazione al tesserato od alla Società deferiti, anche se vi abbia già provveduto il Procuratore Federale; deve inoltre convocare per l'istruttoria e la discussione tutte le parti, tesserati, Società per responsabilità diretta od oggettiva, Procuratore Federale. Le parti possono presenziare all'udienza, ovvero far pervenire memorie o richieste scritte.

Art. 47 Decisione, motivazioni, comunicazioni, assunzione e trascrizione

[1] Se il fatto non sussiste, se l'inculpato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce infrazione di rilievo disciplinare, se l'azione disciplinare non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se vi è una causa di estinzione, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

[2] Il giudice provvede nello stesso modo quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova.

[3] Se accerta la responsabilità per l'infrazione contestata, il giudice pronuncia sentenza, applicando le sanzioni disciplinari previste nel Titolo III.

[4] Le decisioni devono essere adottate senza ritardo e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione dell'atto di deferimento.

[5] La motivazione delle decisioni deve essere depositata entro sette giorni dalla adozione.

[6] I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e pubblicati a mezzo Comunicato Ufficiale.

[7] I provvedimenti disciplinari sono comunicati ai tesserati presso il domicilio eletto o dichiarato all'atto del tesseramento, a mezzo di raccomandata o con qualsiasi altro mezzo equipollente. La lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, effettuata direttamente dall'Organo giudicante agli interessati o al loro rappresentante, produce tutti gli effetti della comunicazione di cui ai commi precedenti, purché di tale adempimento sia fatta menzione a verbale.

[8] Le comunicazioni alle società debbono essere effettuate all'indirizzo indicato nell'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso gli uffici federali per l'anno sportivo in cui il provvedimento è stato adottato o il ricorso proposto.

[9] Le singole Leghe possono disporre che le società ammesse a far parte delle Leghe medesime, indichino un recapito fax o un indirizzo telematico presso cui effettuare o ricevere le comunicazioni.

[10] Per le gare di campionato, i provvedimenti disciplinari sono assunti in sede di omologazione delle gare o nel tempo strettamente necessario per eventuali accertamenti. In tal caso una esplicita riserva sarà resa nota attraverso un Comunicato Ufficiale.

[11] I provvedimenti disciplinari, sia nei confronti di società che di tesserati, vengono trascritti, una volta passati in giudicato, nel casellario federale e non sono soggetti a cancellazione anche se amnistiati o condonati.

Art. 48 Revoca delle decisioni e correzione dell'errore materiale

[1] Il Giudice, d'ufficio o su istanza della parte interessata, revoca i provvedimenti affetti da errore materiale o da errore sulla persona dell'autore dell'infrazione.

[2] Il provvedimento di revoca è comunicato e pubblicato nei tempi e con le forme di cui all'art. 47 ed è soggetto ad impugnazione da parte degli interessati.

[3] È equiparato ad errore materiale quello indotto da erronea comunicazione da parte di un Ufficio federale.

[4] Il provvedimento di revoca in materia di omologazione deve essere assunto entro il termine previsto per la fase di campionato ed indicato nella TABELLA D allegata.

Art. 49 Modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati (delibera n. 162 C.F. 21/10/2006)

[1] Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate nello stesso campionato nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Federale e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.

[2] I provvedimenti di squalifica dei tesserati per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.

[3] Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.

[4] Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.

[5] Nel caso di trasferimento ad altra Società nel corso dello stesso anno sportivo, le punizioni di squalifica a tesserati non scontate, dovranno essere scontate nel campionato al quale parteciperanno con la nuova Società di appartenenza.

[6] Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel campionato o in altra manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel caso di cambiamento di società e di campionato.

[7] La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

Art. 50 Commutazione delle sanzioni inflitte ai tesserati

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, la società alla quale appartiene il tesserato ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma prevista nella TABELLA B per il campionato di appartenenza - effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato con separato telegramma o altro mezzo equipollente.

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla società interessata ed al tesserato la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla comunicazione della sanzione.

[4] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

Art. 51 Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco

[1] La punizione di cui all'art. 15 va scontata in giornate di gara immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Giudicante e si intende scontata solo se le gare vengono omologate.

[2] I provvedimenti di squalifica del campo di gioco per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.

[3] Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.

[4] In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.

[5] In caso di rinuncia di una società alla disputa di una gara, la punizione di cui all'art. 15, comminata alla società per quella gara, non s'intende scontata.

[6] La società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.

[7] Ferma restando la sanzione dell'ammenda, la punizione di cui all'art. 15, che non possa essere scontata nel campionato dell'anno sportivo in cui sia stata comminata deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo. La perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso ai sensi del quarto comma dell'art. 15, maturata dalla terzultima giornata della stagione in poi, deve essere scontata anche con la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le prime tre gare ufficiali del campionato dell'anno sportivo successivo.

Art. 52 Commutazione delle sanzioni inflitte alle Società

[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado abbia inflitto, per la prima volta, nel corso dell'anno sportivo la sanzione della squalifica del campo per una giornata, la società ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento (o, nei casi previsti, mediante l'autorizzazione dell'addebito) della somma prevista dalla TABELLA C per i singoli campionati, entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il campionato, con separato telegramma o altro mezzo equipollente.

[2] Il pagamento della somma (o l'autorizzazione dell'addebito) preclude alla società interessata la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno successivo alla comunicazione della sanzione.

[4] In mancanza, la squalifica sarà scontata nell'anno sportivo successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.

TITOLO V

CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI

Art. 53 Prescrizione

[1] Le infrazioni di frode sportiva di cui all'art. 43 si prescrivono nel termine di 5 anni dalla commissione del fatto.

[2] Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dal verificarsi dell'evento.

[3] Le infrazioni per fatti commessi in violazione delle norme sportive Antidoping, si prescrivono in 8 anni. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

[4] Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposta dal presente Regolamento.

[5] La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

[6] Sono cause interruttive della prescrizione:

- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione;
- la richiesta di rinvio dinanzi al giudice competente per il procedimento disciplinare;
- la decisione di condanna.

[7] Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

Art. 54 Amnistia

[1] Il Consiglio Federale ha facoltà di concedere amnistia in occasione di eventi eccezionali per una o più infrazioni commesse anteriormente alla data dell'evento stesso.

[2] L'amnistia estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione delle sanzioni principali ed accessorie già applicate.

[3] Qualora concorrano più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per cui è concessa.

[4] L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 55 Indulto

[1] Il Consiglio Federale ha altresì la facoltà di concedere indulto ad affiliati e tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari.

[2] L'indulto è un provvedimento di clemenza generale con cui la sanzione irrogata viene condonata in tutto o in parte ovvero commutata in altra sanzione meno grave di quella già applicata. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

[3] L'ambito di applicazione dell'indulto è limitato alle infrazioni commesse in data anteriore all'evento per il quale sia stato concesso.

[4] Qualora concorrano più infrazioni l'indulto si applica una sola volta sulla sanzione complessiva.

[5] L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Art. 56 Grazia

[1] La concessione della grazia è attribuita alla competenza esclusiva del Presidente Federale.

[2] La grazia è un provvedimento particolare che può essere concesso a beneficio esclusivo di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata. Condonata in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

[3] La grazia può essere concessa solo se risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

[4] Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.

[5] Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata a mezzo raccomandata A.R. (o altro mezzo equipollente) ed indirizzata al Presidente Federale.

Art. 57 Riabilitazione

[1] La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

[2] Il provvedimento di riabilitazione è emesso dalla Corte Federale su istanza del condannato, quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta e in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

[3] L'istanza va presentata alla Corte Federale e deve contenere tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

[4] La Corte Federale acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

[5] La Corte Federale si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento

dell'istanza.

[6] La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia ed è pubblicata a mezzo Comunicato Ufficiale.

[7] La Segreteria degli Organi di Giustizia provvede alla trascrizione nel casellario federale e a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R. nel termine di 7 giorni.

[8] La richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto, se è stata respinta per difetto del requisito della buona condotta.

[9] La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro **sette** anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

[10] La revoca della riabilitazione è **disposta** dal Giudice che commina la nuova **sanzione** ovvero dalla Corte Federale su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta con il provvedimento sanzionatorio.

PARTE SECONDA CONTENZIOSO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 58 Possibilità di impugnativa

[1] Contro qualsiasi provvedimento o delibera di Organo federale, può essere proposta impugnativa, da parte da chi vi abbia interesse, all'Organo competente secondo le disposizioni previste nella presente Parte II.

Art. 59 Legittimazione attiva

[1] Avverso i provvedimenti degli organi federali e qualsiasi atto lesivo dei propri diritti ed interessi le società e i tesserati possono proporre impugnazione a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

[2] Per presentare il reclamo o ricorso occorre avervi interesse diretto.

[3] Salvo quanto previsto dall'art.88, non sono ammesse impugnazioni dinanzi agli stessi organi che hanno adottato il provvedimento che si intende impugnare.

[4] Gli atti di impugnazione delle società devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante pro tempore.

[5] E' inoltre legittimato a proporre ricorso d'ufficio il Procuratore Federale.

[6] Nel caso di frode sportiva sono legittimati a proporre denuncia anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse per un migliore piazzamento nella manifestazione stessa.

TITOLO II

DEGLI ORGANI E ORGANISMI DI GIUSTIZIA

Art. 60 Organi e Organismi di Giustizia

[1] Gli Organi di Giustizia sono di primo grado o di secondo grado, centrali o territoriali, sulla base della competenza loro assegnata.

[2] Sono Organi di Giustizia di primo grado:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) la Commissione Giudicante Nazionale;
- c) la Commissione di Disciplina del C.I.A.;
- d) la Commissione Tesseramento;
- e) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari.
- f) la Commissione di Disciplina dei Procuratori;
- g) la Commissione di Disciplina del Minibasket;
- h) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Provinciale;
- i) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale;

[3] Sono Organi di Giustizia di secondo grado:

- a) la Commissione Giudicante Nazionale;
- b) la Corte Federale.
- c) le Commissioni Giudicanti Regionali.

[4] E' Organismo di Giustizia centrale:

- a) la Commissione Vertenze Arbitrali;

[5] E' infine organo di giustizia inquirente e requirente la Procura Federale.

Art. 61 Nomina degli Organi e Organismi di Giustizia

[1] I componenti degli Organi e Organismi di Giustizia centrali e territoriali sono nominati dal Consiglio Federale.

[2] I componenti degli Organi e Organismi di Giustizia possono essere sostituiti soltanto al termine di ogni quadriennio olimpico; possono, altresì, essere sostituiti nel corso dell'anno sportivo, nel caso di dimissioni.

[3] Il mandato del Procuratore Federale è quadriennale.

Art. 62 Composizione e norme di funzionamento degli Organi di Giustizia

[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, o i loro supplenti, sono Organi di Giustizia monocratici di primo grado con competenza relativa ai campionati e tornei svolti nell'ambito della propria giurisdizione.

[2] Il Giudice Sportivo Nazionale è Organo di Giustizia monocratico con competenza relativa ad uno o più Campionati Nazionali. Gli eventuali sostituti, nominati dal Consiglio Federale, coadiuvano il titolare dell'ufficio e lo sostituiscono in caso di impedimento.

[3] La Commissione Giudicante Nazionale è un Organo di Giustizia collegiale composto da un Presidente, tre Vice Presidenti, con funzioni sostitutive ed undici componenti di cui sette supplenti.

[4] Le riunioni della Commissione Giudicante Nazionale sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componenti. Il Presidente o chi ne fa le veci designa i componenti per ogni singolo procedimento. Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale, sentiti i Vice Presidenti e tenuto conto delle esigenze di celerità e obiettività nell'amministrazione della giustizia, può stabilire periodicamente le date e gli orari delle riunioni e la composizione dei collegi giudicanti.

[5] La Commissione Giudicante Regionale è un Organo di Giustizia collegiale di secondo grado composto da un Presidente e da quattro Componenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il componente designato dagli altri colleghi presenti alla riunione.

Le deliberazioni, per essere valide, devono essere assunte da un Collegio formato da almeno tre componenti ed adottate a maggioranza.

[6] La Corte Federale è un Organo collegiale composto da un Presidente, due Vice Presidenti con funzioni sostitutive ed otto componenti, di cui quattro supplenti.

[7] Le riunioni della Corte Federale sono valide con la presenza del Presidente, o di uno dei Vice Presidenti, e di quattro componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, questi ultimi assumeranno la funzione di componenti. Il Presidente o chi ne fa le veci designa i componenti per ogni singolo procedimento. Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

[8] Alle riunioni della Corte Federale e della Commissione Giudicante Nazionale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il Comitato Italiano Arbitri, il rappresentante del CIA designato dal Consiglio Federale.

Art. 63 Competenza territoriale degli Organi di Giustizia

[1] Gli Organi di Giustizia, di cui all'art. 62, amministrano la giustizia federale in materia disciplinare e contenziosa secondo la competenza ad essi attribuita nella presente Parte II.

[2] Il Giudice Sportivo Nazionale, la Commissione Giudicante Nazionale e la Corte Federale hanno la competenza estesa a tutto il territorio nazionale.

Art. 64 Competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali

[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali o i loro supplenti sono competenti:

a) ad omologare le gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi amministrati;

b) ad adottare, in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti delle società e tesserati previsti nel presente Regolamento ad esclusione della radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;

c) ad adottare, in materia contenziosa, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:

1) violazione dell'eguaglianza competitiva (art. 83 R.E.);

2) irregolarità, impraticabilità dei campi e delle loro attrezzature (art. 81 R.E.);

3) posizione irregolare di giocatore o allenatore (art. 62 R.E.);

4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore (art. 117 R.E.);

[2] Quando i giudici, di cui al presente articolo, ritengono di dover applicare una sanzione per le infrazioni previste nella lettera c) che precede, devono darne preventiva comunicazione alle parti interessate, le quali entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione possono far pervenire le proprie deduzioni. Le decisioni vengono adottate nel rispetto delle procedure previste per i singoli reclami.

Art. 65 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente:

a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione;

b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati, previsti nel presente Regolamento con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale.

Art. 66 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale Organo di primo grado

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, ad adottare i seguenti provvedimenti, in materia disciplinare:

- 1) nei confronti delle società e dei tesserati: la radiazione;
- 2) nei confronti dei tesserati C.I.A.:
 - a) la sospensione **oltre** tre anni nell'ipotesi di cui all'art. 49 dello Statuto;
 - b) la radiazione;

[2] La Commissione Giudicante Nazionale adotta, infine, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali, compresi i Consiglieri Federali.

[3] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad adottare i provvedimenti disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo federale.

Art. 67 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, in materia contenziosa, a decidere i reclami di primo grado relativi ai campionati che non siano devoluti alla competenza degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, avverso:

- a) violazione art. 77 R.E.;
- b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
- c) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
- d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.

[2] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.

Art. 68 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente a decidere i ricorsi in appello proposti contro:

- a) tutti i provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali;
- b) i provvedimenti di squalifica per un numero di gare superiore a quelle del campionato disputato, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali.
- c) i provvedimenti **di squalifica o** di inibizione, per un periodo superiore ad un anno, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali.

Art. 69 Competenza della Commissione Giudicante Regionale

[1] La Commissione Giudicante Regionale è competente a decidere tutti i ricorsi in appello proposti contro i provvedimenti, in materia contenziosa o disciplinare, adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, con esclusione dei ricorsi contro le squalifiche e le inibizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 70 Competenza della Corte Federale

[1] La Corte Federale è competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:

- a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Nazionale;
- b) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del C.I.A.;
- c) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del Minibasket;
- d) le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;
- e) le decisioni adottate dalla Commissione Disciplina Procuratori.

[2] La Corte Federale è inoltre competente:

- a) a dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione tra gli Organi Federali, su richiesta del Presidente Federale;
- b) ad esaminare e concedere la riabilitazione nei casi previsti dallo Statuto;
- c) ad esprimere pareri su eventuali questioni sottoposte d'ufficio dal Presidente Federale.

[3] La Corte Federale è infine competente a risolvere eventuali conflitti di competenza.

[4] Al di fuori dei casi di ricorso in Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ed al Giudice di ultima istanza di cui all'art. 41 comma 14 dello Statuto, le deliberazioni della Corte Federale, nelle materie ad essa attribuite, non sono appellabili.

Art. 70 bis Competenza funzionale degli Organi di Giustizia

Gli Organi della Giustizia sportiva, in materia di illeciti sportivi, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.

Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGIALI

Art. 71 Reclami di prima istanza

[1] Nei casi ammessi dalle norme del presente Regolamento e salvo i casi previsti dagli artt. 81, 90, 91 e 92, i reclami devono essere preannunciati a mezzo telegramma da inviare al competente Organo di giustizia e, per conoscenza all'Organo omologante, se con sede collocata a diverso indirizzo, entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara per la quale si intende reclamare.

[2] La motivazione del reclamo deve essere anticipata via fax e spedita allo stesso Organo, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente all'ufficio federale competente, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma di preannuncio.

[3] Nello stesso termine la Società deve rimettere, a mezzo posta celere o corriere o altro mezzo equipollente copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.

[4] La ricevuta della posta celere o del corriere comprovante l'invio di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata al reclamo spedito all'Organo di giustizia.

[5] Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo celere o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

[6] L'Organo di giustizia rimette immediatamente la decisione e copia degli atti all'Organo competente per l'organizzazione del campionato.

[7] Le società in possesso di un recapito fax, individuato secondo le modalità indicate nell'art. 47, possono trasmettere, o ricevere, tramite fax gli atti previsti nel presente articolo e in quelli successivi, con conferma per via telefonica al destinatario; in tal caso i termini decorrono dalla data di ricezione del fax, riportata dal sistema.

[8] Le singole Leghe possono disporre che le società ammesse a far parte delle Leghe medesime, indichino un recapito fax **o un indirizzo telematico** presso cui effettuare o ricevere le comunicazioni; in tal caso le singole società sono tenute a ricorrere a tale mezzo per la proposizione dei reclami e dei ricorsi e per l'invio delle deduzioni agli Organi di Giustizia.

[9] Tutti i reclami ed i ricorsi devono essere decisi nei termini di cui all'art. 79, comma 12.

Art. 72 Ricorsi in appello

[1] Tranne che non sia diversamente disposto, tutti i ricorsi in appello devono essere preannunciati mediante invio di telegramma o altro mezzo equipollente all'Organo adito in materia disciplinare entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare.

[2] L'impugnazione deve essere presentata all'Organo che ha emesso il provvedimento appellato, il quale senza ritardo trasmette gli atti all'Organo di secondo grado.

[3] Dopo l'inoltro del preavviso telegrafico e fino alla discussione del ricorso, le parti interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'Organo giudicante adito o di quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

[4] Il ricorso unitamente con i motivi devono essere trasmessi via fax e spediti, in pari data a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente all'ufficio federale competente, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma di preannuncio.

[5] Copia del ricorso deve essere inviata, contestualmente, a cura della società ricorrente, ai controinteressati. La ricevuta della posta celere o del corriere comprovante tale invio deve essere allegata al ricorso spedito all'Organo di Giustizia.

[6] La Segreteria del Giudice di primo grado trasmette immediatamente tutti gli atti, relativi all'oggetto del ricorso, all'Organo al quale lo stesso è stato proposto.

[7] La ripetizione della gara, eventualmente disposta, resta automaticamente sospesa.

[8] Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di Giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al ricorrente, a mezzo posta celere o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

Art. 73 Divieto di reformatio in pejus

[1] Le sanzioni disciplinari non possono essere riformate in pejus in secondo grado nel caso in cui la Procura Federale non abbia proposto impugnazione.

Art. 74 Procedure di urgenza per gli appelli in materia disciplinare

[1] Le decisioni degli Organi di Giustizia di prima istanza possono essere impugunate in via d'urgenza mediante indicazione, anche sommaria, dei motivi di impugnazione, che devono pervenire, con ogni mezzo, all'Organo competente entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato comunque comunicato il provvedimento che si intende impugnare, nel rispetto delle altre modalità previste per la proposizione dei ricorsi.

[2] In caso di tardiva ricezione il ricorso viene esaminato con le modalità previste per la procedura ordinaria.

[3] Le parti hanno diritto di partecipare alla discussione orale.

[4] L'Organo competente assume la decisione entro le ore 24 del secondo giorno successivo alla proposizione del ricorso e comunque prima che la sanzione inflitta venga eseguita.

[5] La decisione è comunicata tempestivamente agli interessati a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

[6] La pubblicazione della decisione avviene nel rispetto delle norme ordinarie.

Art. 75 Perentorietà dei termini

[1] Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono perentori.

[2] Qualora il termine di scadenza per il preannuncio o per la proposizione dei reclami o ricorsi cada in giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al giorno successivo.

[3] L'inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente Regolamento determinano l'inammissibilità del reclamo o ricorso.

[4] In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo adempimento delle modalità procedurali.

[5] L'Organo competente, nel dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso per violazione delle norme procedurali, condanna la parte soccombente al pagamento del venti per cento del contributo previsto nella tabella E allegata.

Art. 76 Contributi reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione

[1] La proposizione di reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione, dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva comporta il versamento del relativo contributo nella misura prevista per i singoli campionati nella TABELLA E allegata.

[2] E' fatto obbligo alla società ricorrente di indicare in calce al reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione a pena di inammissibilità gli estremi del versamento del contributo ovvero la relativa autorizzazione di addebito.

[3] L'accoglimento comporta la restituzione del contributo mentre la reiezione ne comporta l'incameramento.

[4] Nel caso di accoglimento parziale, rispetto alla domanda, l'Organo di giustizia dispone proporzionalmente per il rimborso del contributo.

[5] L'accoglimento del ricorso in appello comporta la restituzione del contributo precedentemente incamerato.

[6] Per la procedura d'urgenza, tranne che per i ricorsi avverso i provvedimenti di squalifica di tesserati o del campo di gioco fino a due giornate, è dovuto il contributo fissato nella TABELLA E allegata.

[7] Nel caso in cui il reclamo o il ricorso presentato con la procedura di urgenza, venga invece esaminato con le modalità previste per la procedura ordinaria, il relativo contributo d'urgenza verrà restituito.

Art. 77 Rimessione del procedimento

[1] L'Organo federale che procedendo per una infrazione disciplinare ritiene che la sanzione da adottare esuli dalla propria competenza deve rimettere gli atti entro 10 giorni all'Organo federale ritenuto competente.

[2] L'Organo federale dichiaratosi incompetente comunica alla società o al tesserato la propria decisione.

[3] L'Organo federale investito di una procedura, disciplinare o contenziosa, che ritenga essere di competenza di altro Organo provvede a rimettere d'ufficio gli atti ricevuti all'Organo competente, fissando un termine perentorio al ricorrente, per la eventuale integrazione del contributo dovuto.

Art. 78 Sospensione cautelare temporanea

[1] Per le infrazioni più gravi, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, nonché l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o la necessità di impedire la reiterazione delle violazioni, il Procuratore Federale può chiedere al competente Organo giudicante la sospensione cautelare, da ogni attività federale - per un periodo non superiore a sessanta giorni - di colui che è sottoposto a procedimento disciplinare stesso, sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del giudizio.

[2] Il provvedimento di sospensione cautelare assunto dall'Organo di Giustizia deve essere compiutamente motivato e, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- indicazione delle generalità della persona sottoposta a procedimento disciplinare e degli elementi che servono ad identificarla;
- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- la valutazione degli elementi a favore dell'imputato, con indicazione della loro inidoneità o insufficienza a precludere la sospensione cautelare;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice.

[3] Il provvedimento può essere revocato o modificato dal giudice prima della conclusione del dibattimento.

[4] Il provvedimento, non rinnovabile, perde efficacia alla scadenza del termine stabilito (comunque non superiore a sessanta giorni) o con l'adozione del provvedimento definitivo.

[5] Il provvedimento di sospensione è autonomamente impugnabile.

[6] Il periodo di sospensione va in ogni caso computato nel calcolo della sanzione temporale applicata.

Art. 79 Decisione dei reclami o ricorsi (delibera n. 218 C.F. 2/12/2006)

[1] Gli Organi di Giustizia decidono i reclami e i ricorsi sottoposti al loro esame dopo aver compiuto la necessaria attività istruttoria.

[2] Alle udienze sono ammessi le parti interessate ed i tesserati.

[3] Gli Organi giudicanti debbono ascoltare personalmente le parti interessate ove ne sia stata fatta formale richiesta nel reclamo o ricorso. Per le società deve essere sentito personalmente il rappresentante legale o altro dirigente debitamente delegato.

[4] Le parti interessate possono altresì farsi assistere e rappresentare da un difensore a proprie spese e senza alcun aggravio per la federazione o le controparti.

[5] Le parti formulano le proprie richieste istruttorie sulle quali l'Organo di Giustizia decide immediatamente, sentite le eventuali parti controinteressate.

[6] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e a precisare le proprie conclusioni.

[7] Il gravame viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo.

[8] Le decisioni degli Organi Giudicanti devono essere adottate senza ritardo e comunque non oltre novanta giorni dalla data di arrivo o presentazione dell'atto introduttivo.

[9] La motivazione delle decisioni deve essere depositata entro sette giorni dalla adozione se la decisione è impugnabile, ovvero entro 10 giorni se definitiva.

[10] Le decisioni devono essere comunicate immediatamente alle parti interessate nelle forme previste dall'art. 47. Esse sono rese pubbliche mediante Comunicato Ufficiale.

[11] L'Organo di Giustizia d'Appello:

a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impuginate decidendo nuovamente nel merito.

b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;

c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

d) se ritiene insussistente l'inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.

Nel procedimento d'appello inoltre:

- non possono essere proposte domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;

- l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Art. 80 Effetti della riforma

[1] La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi. Le sanzioni, se non sospese, cessano di avere corso dal giorno della decisione favorevole.

[2] Qualora la sanzione sia costituita, in tutto o in parte, da una ammenda, essa viene invece rimborsata.

TITOLO IV DEI SINGOLI RECLAMI

Art. 81 Reclamo avverso il risultato di gara

[1] Il reclamo può essere proposto dalla sola società che si ritiene danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.

[2] Il reclamo deve essere preannunciato al termine della gara dal capitano della squadra firmando nell'apposita casella in calce al referto di gara, a pena di inammissibilità.

[3] Il reclamo unitamente con i motivi deve essere poi inoltrato alla Commissione Giudicante Nazionale, Organo di Giustizia Federale competente per i Campionati Nazionali, ed al Giudice Sportivo Regionale o Provinciale per i Campionati Regionali o Provinciali, con le modalità procedurali previste dall'art. 71. Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Organo di secondo grado.

[4] Per tutti i campionati non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra, se l'errore è stato

tempestivamente rilevato nel reclamo avanzato con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo.

[5] Nessuna gara può essere annullata d'ufficio, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 81 ultimo comma R.E.

[6] Per l'esecuzione la decisione definitiva viene immediatamente rimessa, unitamente agli atti, al Giudice Sportivo competente che provvede in conformità della decisione alla omologazione; tale provvedimento non è più soggetto ad impugnazione.

Art. 82 Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del campo di gioco

[1] Avverso le decisioni adottate dalla speciale Commissione di cui all'art. 81 R.E., sulla regolarità o impraticabilità dei campi di gioco e delle attrezzature, la società che si ritiene danneggiata può proporre reclamo all'Organo di Giustizia competente di primo grado.

[2] Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Organo di secondo grado.

[3] La società reclamante, o ricorrente, deve rispettare le modalità procedurali previste agli artt. 71 e seguenti.

Art. 83 Reclamo per posizione irregolare

[1] Il reclamo per posizione irregolare del giocatore o allenatore, determinata secondo quanto stabilito dall'art. 62 R.E., deve essere proposto nei modi e termini previsti dal presente Regolamento dalla società la cui squadra abbia partecipato alla gara in cui ha preso parte il tesserato in posizione irregolare.

[2] La comunicazione della copia del reclamo costituisce in mora la società alla quale appartiene il tesserato in posizione irregolare, il quale da quel momento potrà essere utilizzato a rischio e pericolo della società stessa.

[3] L'accoglimento del reclamo per accertata posizione irregolare comporta l'omologazione della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, la penalizzazione di un punto in classifica, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della società e del tesserato.

[4] La perdita della gara, e la relativa penalizzazione, è altresì disposta per le partite successive alla comunicazione del reclamo, se il giocatore, la cui posizione sia inquisita, abbia continuato a prendervi parte in posizione irregolare.

[5] Salvo quanto previsto dall'art. 48, i provvedimenti di omologazione delle gare sono irrevocabili.

Art. 84 Sospensione dell'esecuzione

[1] L'impugnazione di qualsiasi provvedimento disciplinare non ne sospende l'esecuzione.

[2] Su istanza della parte ricorrente il competente organo giudicante può peraltro disporre con decreto motivato la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione di secondo grado, in presenza di gravi motivi.

Art. 85 Reclami nei concentramenti e tornei

[1] Nei concentramenti e nei tornei, i reclami sono ammessi esclusivamente per posizione irregolare di giocatore o allenatore.

[2] Essi debbono essere preannunciati alla Commissione Esecutiva in campo o al Commissario entro quindici minuti dal termine della gara e consegnati per iscritto, accompagnati dalla tassa prescritta, entro l'ora successiva.

[3] I reclami devono essere sottoscritti dall'accompagnatore della squadra o, in sua assenza, da chi ne fa le veci a norma dell'art. 71 R.E.

[4] Per i reclami per i quali la Commissione esecutiva in campo o il Commissario non siano in grado di poter deliberare, decide, dopo gli accertamenti d'ufficio, l'Organo federale di giustizia competente in via ordinaria in relazione al tipo di infrazione ed alla categoria del tesserato o della Società a seguito di rimessione effettuata a norma dell'art. 77 R.E.

[5] La società alla quale appartiene il giocatore, o l'allenatore, contro il quale sia stato presentato il reclamo deve essere avvertita dalla Commissione o dal Commissario dell'esistenza del reclamo stesso.

[6] I ricorsi avverso provvedimenti disciplinari assunti nel corso di un concentramento o torneo vanno proposti all'Organo federale di giustizia competente in via ordinaria per l'impugnazione in relazione al tipo di infrazione ed alla categoria del tesserato o della Società.

Art. 86 Revisione

[1] Le decisioni irrevocabili degli Organi di Giustizia possono essere impugate per revisione nei seguenti casi:

- a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) sopravvenienza di prove nuove e decisive d'innocenza;
- c) acclarata falsità in atti o in giudizio.

[2] La revisione non è ammissibile qualora sia proposta al solo scopo di ottenere una modifica quantitativa o qualitativa della sanzione.

[3] La domanda può essere proposta senza limiti di tempo personalmente o a mezzo procuratore speciale **dall'interessato** o dal Procuratore Federale **alla Corte Federale** e deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano unitamente ad eventuali atti e documenti. Alla

domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ovvero la relativa autorizzazione di addebito previsto dalla tabella E allegata.

[4] **Quando** la richiesta è proposta fuori dai casi previsti, ovvero risulti manifestamente infondata, la Corte Federale la dichiara inammissibile; viceversa, in caso di accoglimento della richiesta revoca il provvedimento sanzionatorio.

[5] La domanda può essere ulteriormente riproposta purchè fondata su elementi nuovi.

[6] La Corte Federale può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

Art. 87 Revocazione

[1] Per i provvedimenti di natura economica la revocazione può essere esperita dinanzi allo stesso giudice che ha emesso la decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove, successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.

[2] Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo ovvero la relativa autorizzazione di addebito previsto dalla tabella E allegata.

Art. 88 Astensione e ricusazione

[1] Ciascun componente degli Organi ed Organismi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nella questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto le funzioni di Procuratore Federale;
- d) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- e) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
- f) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- g) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione.

[2] Ciascun componente degli Organi ed Organismi di Giustizia è tenuto ad

astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

[3] Sull'istanza di astensione o di ricusazione decide la Corte Federale;

[4] L'istanza, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, può essere proposta fino al giorno prima di quello fissato per la decisione. Gli stessi termini e modalità vanno osservati nei casi **di astensione o di ricusazione dei componenti** della Corte Federale. **In tal caso non partecipa alla deliberazione il componente ricusato.**

[5] All'istanza deve essere allegata ricevuta del pagamento del relativo contributo nella misura prevista dalla TABELLA E allegata.

[6] Con il provvedimento che accoglie l'istanza di astensione o l'istanza di ricusazione la Corte Federale dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia. Il Giudice astenutosi o ricusato non potrà compiere alcun atto.

[7] L'istanza di ricusazione si considera non proposta quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi **e la richiesta di astensione sia accolta.**

[8] La ricusazione è dichiarata inammissibile se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati dal presente articolo.

[9] In caso di accoglimento dell'istanza il relativo contributo deve essere restituito ai proponenti.

[10] Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando sussistano gravi ragioni di convenienza.

[11] Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

TITOLO V

NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO

Art. 89 Ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

A - Ultime due giornate della Fase di Qualificazione

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica via fax alle società ed ai tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La società o il tesserato che intenda proporre impugnazione deve inviare il ricorso via fax con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con

l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo entro le ore 12:00 del giorno successivo.

[3] Qualora tale giorno sia festivo, il termine per l'invio del ricorso è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[4] I ricorsi sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del ricorso, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato, e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[5] I ricorrenti vengono avvisati **tempestivamente** della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[6] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

B - Play-Off e Play-Out

[1] La Segreteria del Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società ed ai tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La società o il tesserato che abbiano interesse deve proporre ricorso via fax, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 16:00 dello stesso giorno.

[3] I ricorsi sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, alle ore 17:00 del medesimo giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società e il difensore munito di procura.

[4] I ricorrenti vengono avvisati **tempestivamente** della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza.

[5] La mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[6] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

Art. 90 Reclami avverso i risultati relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

A – Ultime due giornate Fase di Qualificazione

[1] La trasmissione del reclamo, con le motivazioni e l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, l'autorizzazione all'addebito) del relativo

contributo alla Segreteria degli Organi di Giustizia deve avvenire entro le ore 12:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati.

[2] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del ricorso è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[3] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[4] Le parti vengono avvisate via fax della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza 4 la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[5] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica via fax alle società i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo alla decisione.

[6] La società che abbia interesse deve proporre ricorso in appello alla Corte Federale via fax, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 18:00 dello stesso giorno. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

[7] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla comunicazione del provvedimento con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[8] Le parti vengono avvisate della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[9] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

B - Play-Off e Play-Out

[1] La presentazione in duplice copia del reclamo, con i motivi e l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo agli arbitri deve avvenire entro 30 minuti dal termine della gara. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati.

[2] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, alle ore 15:00 del primo giorno non festivo

successivo con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[3] Le parti vengono avvisate via fax della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[4] La società che ne abbia interesse può proporre ricorso in appello davanti alla Corte Federale entro un'ora dalla ricezione della motivazione con il deposito in duplice copia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia e l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

[5] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 19:00 dello stesso giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[6] Le parti vengono avvisate **tempestivamente** della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza.

[7] La mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[8] Le comunicazioni sono effettuate tempestivamente a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

Art. 91 Omologazione con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o ripetizione della gara in relazione alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale

A - Ultime due giornate della Fase di Qualificazione

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica **a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo** alle società l'eventuale provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o di ripetizione della gara entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La società che ne abbia interesse può proporre eventuale reclamo a mezzo fax con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo entro le ore 12:00 del giorno successivo alla comunicazione del provvedimento. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati.

[3] Qualora tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 12:00 del primo giorno successivo non festivo.

[4] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, come da

calendario delle riunioni predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva. Sono sentiti, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[5] Le parti vengono avvisate **a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo** della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[6] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunica **a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo** alle società i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo alla decisione.

[7] La società che ne abbia interesse può proporre ricorso in appello alla Corte Federale **anche** via fax, con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo entro le ore 18:00 dello stesso giorno, con il deposito in duplice copia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

[8] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[9] Le parti vengono avvisate via fax della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

B - Play-Off e Play-Out

[1] La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà **a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo** alle società l'eventuale provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o di ripetizione della gara entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.

[2] La società dovrà inviare l'eventuale reclamo via fax con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro le ore 16:00 dello stesso giorno. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del reclamo ai controinteressati.

[3] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, entro le ore 17:00 dello stesso giorno, con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di procura.

[4] Le parti vengono avvisate **a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo** della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal

calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

[5] La società che ne abbia interesse, deve presentare l'eventuale ricorso in appello davanti alla Corte Federale con l'attestazione del pagamento (o, nei casi previsti, con l'autorizzazione all'addebito) del relativo contributo, entro un'ora dalla ricezione della motivazione con il deposito in duplice copia presso la Segreteria degli Organi di Giustizia. Nello stesso termine deve essere trasmessa prova della notifica del ricorso ai controinteressati.

[6] Il ricorso è esaminato dalla Corte Federale entro le ore 19:00 dello stesso giorno con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale della società o il difensore munito di procura.

[7] Le parti vengono avvisate **a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo** della data e dell'ora della riunione qualora siano diverse da quelle previste dal calendario comunicato in precedenza e la mancata partecipazione alla discussione del ricorso non costituisce motivo di rinvio della decisione.

Art. 92 Norme procedurali comuni ai reclami e ricorsi di cui ai precedenti articoli

[1] Prima dell'inizio dell'udienza il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale comunica l'ordine nel quale i reclami o i ricorsi sono esaminati.

[2] Le parti possono intervenire personalmente e farsi assistere da un difensore ovvero farsi rappresentare ed assistere da un difensore munito di procura.

[3] Le parti possono prendere visione degli atti relativi al provvedimento al quale sono interessate.

[4] I reclami o i ricorsi vengono chiamati uno per volta.

[5] Il Presidente dispone lo svolgimento dell'udienza nelle forme più opportune atte ad assicurare l'obiettività e snellezza del procedimento.

[6] La parte ricorrente, direttamente o tramite il proprio difensore, formula le proprie richieste istruttorie sulle quali la Commissione decide immediatamente, sentita la parte controinteressata nei reclami contenziosi.

[7] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e a precisare le proprie conclusioni.

[8] Il reclamo o ricorso viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo.

[9] Subito dopo il Presidente - in presenza delle parti - dà lettura del dispositivo.

[10] Nel verbale di udienza redatto a cura del segretario o di un componente del collegio è menzionata la presenza o meno delle parti interessate.

[11] Tutti i termini previsti nei precedenti articoli sono perentori.

TITOLO VI
NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI
DEL SETTORE PROFESSIONISTICO

Art. 93 Reclami avverso sanzioni disciplinari

A - Fase di Qualificazione (regular season)

[1] **La Segreteria degli Organi di Giustizia** comunica **a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo** alle società e ai tesserati direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 14:00 del secondo giorno successivo alla disputa della gara.

[2] La società o il tesserato devono inviare il reclamo **anche** via fax entro le ore 14:00 del giorno successivo con conferma per via telefonica alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 14:00 del primo giorno non festivo.

[4] I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di avviso di convocazione, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo.

[5] A tale scopo il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale fisserà prima dell'inizio del campionato un calendario di udienze bisettimanali preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana.

[6] La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio della decisione.

B - Play-Off

[1] **La Segreteria degli Organi di Giustizia** comunica **a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo** alle società e ai tesserati direttamente interessati presso le società di appartenenza i provvedimenti disciplinari adottati a loro carico entro le ore 18:00 del giorno successivo alla disputa della gara.

[2] La società o il tesserato che abbia interesse deve proporre reclamo **anche** a mezzo fax entro le ore 14:00 del giorno successivo con conferma per via telefonica alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo è prorogato fino alle ore 14:00 del primo giorno non festivo.

[4] I reclami sono esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo.

[5] Al fine di consentire la rapida definizione dei ricorsi il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale fissa prima dell'inizio di questa fase del campionato, un calendario di udienze bisettimanali, possibilmente il martedì e venerdì, nelle quali sono esaminati i ricorsi proposti entro le ore 14:00 del giorno stabilito per l'udienza.

[6] La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non impedisce la decisione dello stesso.

Art. 94 Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione irregolare di giocatore

A - Fase di Qualificazione (regular season)

[1] Durante questa fase di campionato si applicano le norme contenute negli artt. 71 e seguenti.

B - Gare di Play-Off

[1] Le società interessate devono trasmettere il reclamo contenente i motivi e le richieste istruttorie via fax alla Commissione Giudicante Nazionale della FIP entro le ore 14:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara con conferma per via telefonica alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

[2] Entro lo stesso termine la copia del reclamo deve essere trasmessa via fax alla società controinteressata. La segreteria della Commissione Giudicante Nazionale provvede a dare tempestiva comunicazione del proposto reclamo all'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale per la sospensione della omologazione della gara.

[3] Il reclamo è esaminato dalla Commissione Giudicante Nazionale senza necessità di avviso di convocazione, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, secondo il calendario di udienze prefissato.

[4] La Commissione Giudicante Nazionale esaminato il reclamo, secondo le disposizioni previste nell'articolo seguente, consegna copia della motivazione alle parti interessate. In caso di assenza delle parti interessate la decisione è portata a conoscenza delle stesse a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

[5] La parte che ne abbia interesse ha facoltà di proporre appello alla Corte Federale entro 1 ora dalla ricezione della motivazione, consegnando l'originale al segretario della Commissione Giudicante Nazionale e copia alla controinteressata, se presente. Se assente copia per la controinteressata viene depositata presso il segretario della Commissione.

[6] L'appello è esaminato e deciso dalla Corte Federale entro le ore 18:00 del giorno successivo.

[7] In caso di assenza delle parti interessate la decisione è portata a conoscenza delle stesse a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.

Art. 95 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli

[1] Prima dell'inizio dell'udienza il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale comunica l'ordine nel quale i reclami sono esaminati.

[2] Le parti possono intervenire personalmente e farsi assistere da un difensore ovvero farsi rappresentare ed assistere da un difensore munito di procura.

- [3] Le parti possono prendere visione degli atti relativi al provvedimento al quale sono interessate.
- [4] I reclami vengono chiamati uno per volta.
- [5] Il Presidente dispone lo svolgimento dell'udienza nelle forme più opportune atte ad assicurare l'obiettività e snellezza del procedimento.
- [6] La parte reclamante, direttamente o tramite il proprio difensore, formula le proprie richieste istruttorie sulle quali la Commissione decide immediatamente, sentita la parte controinteressata nei reclami contenziosi.
- [7] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e a precisare le proprie conclusioni.
- [8] Il reclamo viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- [9] Subito il Presidente dà lettura del dispositivo.
- [10] Le parti interessate o i difensori muniti di procura sono tenuti ad attendere la lettura del dispositivo ai fini della conoscenza e dell'eventuale proposizione di appello. In caso di assenza delle parti interessate la decisione è portata a conoscenza delle stesse a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo.
- [11] Nel verbale di udienza redatto a cura del segretario o di un componente del collegio è menzionata la presenza o meno delle parti interessate.
- [12] Tutti i termini previsti nei precedenti articoli sono perentori.
- [13] Le decisioni della Commissione Giudicante Nazionale hanno effetto immediato.

Art. 96 Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase dei play-off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore o per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia

- [1] Per le gare dei play-off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore, nonché per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia, ogni provvedimento sia in materia disciplinare che contenziosa sarà adottato in primo grado dal Giudice Sportivo Nazionale e in grado di appello dalla Commissione Giudicante Nazionale all'interno della struttura in cui si disputano le singole gare.
- [2] **A tal fine** la società ospitante mette a disposizione **degli anzidetti Organi di Giustizia** idonei locali garantendoli anche da ogni possibile interferenza da parte di estranei.
- [3] **I predetti Organi di Giustizia** ove sussistano ragioni di sicurezza e/o opportunità **possono** riunirsi in altra sede. **In tal caso Il Giudice Sportivo Nazionale e il Presidente della Commissione Giudicante danno** comunicazione del luogo dove si riuniscono agli arbitri e ai rappresentanti delle società entro 20 minuti dalla fine della gara.

[4] Il Giudice Sportivo Nazionale, ricevuto il referto arbitrale e sentite le parti in ordine ad eventuali reclami per posizione irregolare di giocatore o per alterazione dell'eguaglianza competitiva, nonché il Procuratore Federale, adotta i provvedimenti disciplinari di competenza e ne dà immediata comunicazione alle parti.

[5] Qualora le parti interessate intendano impugnare il provvedimento ne danno immediata comunicazione al Presidente della Commissione Giudicante Nazionale e, entro 30 minuti dalla comunicazione stessa, propongono ricorso, dinanzi alla Commissione Giudicante Nazionale, la quale – in presenza del Procuratore Federale - invita le parti interessate ad esporre oralmente le proprie ragioni e le proprie richieste, nonché a formulare mezzi istruttori e a svolgere le proprie difese, assicurando il contraddittorio tra le stesse.

[6] La Commissione, completata l'istruttoria, adotta le decisioni conseguenti.

[7] Il Presidente della Commissione dà lettura del dispositivo alle parti.

[8] La lettura comporta la conoscenza ufficiale dei provvedimenti ad ogni effetto.

[9] Gli arbitri e il Commissario di campo, ove nominato, devono assicurare la loro presenza fino alla comunicazione della decisione.

[10] I componenti della Commissione sono equiparati agli arbitri per quanto riguarda il comportamento dei tesserati e del pubblico tenuto nei loro confronti.

TITOLO VII

LA PROCURA FEDERALE

Art. 97 Istituzione e compiti

[1] E' istituita presso la sede della FIP la Procura Federale, con il compito di svolgere tutte le indagini tendenti ad accertare violazioni di norme regolamentari e dei principi di lealtà e correttezza.

[2] La Procura Federale procede d'ufficio o a seguito di esposto da parte di società o tesserati o su richiesta della Presidenza Federale.

[3] La Procura Federale svolge inoltre attività di indagine a richiesta degli Organi giudicanti della FIP.

[4] Alla Procura Federale è preclusa ogni indagine su fatti che hanno formato oggetto di giudizio da parte di altri Organi giudicanti della FIP o per i quali siano previsti e scaduti termini perentori di impugnativa.

Art. 98 Indagini, deferimenti e archiviazioni (delibera n. 218 C.F. 2/12/2006)

[1] La Procura Federale è autonoma nell'esercizio delle sue funzioni istruttorie.

[2] Il Procuratore Federale, il Procuratore Federale Aggiunto e uno o più sostituti sono nominati dal Consiglio Federale.

[3] La Procura Federale in qualsiasi momento e, comunque, prima di rimettere gli atti **all'Organo di Giustizia** competente, deve procedere all'interrogatorio del rappresentante della società o del tesserato concedendo, ove richiesto, termine per il deposito di documenti o di difese scritte.

[4] La Procura Federale ha diritto di avvalersi della collaborazione di altri Organi federali, centrali o territoriali.

[5] Allorché dalle esperite indagini, la Procura Federale rilevi che emergano responsabilità a carico di società o tesserati rimette, con le proprie conclusioni, gli atti **all'Organo di Giustizia** competente ad emanare i provvedimenti.

[6] La Procura Federale può utilizzare i mezzi di prova delle immagini televisive nei casi e con le modalità previste dall'art. 4bis.

[7] La Procura Federale richiede l'archiviazione o il deferimento dinanzi al giudice competente entro il termine di novanta giorni dall'inizio delle indagini.

Art. 99 Partecipazione al giudizio

[1] Un rappresentante della Procura Federale interviene dinanzi all'Organo Giudicante nei procedimenti per frode sportiva (consumata o tentata).

[2] Interviene altresì nei procedimenti instaurati a seguito di deferimento, con gli stessi diritti dell'incolpato e del suo rappresentante.

Art. 100 Potere di impugnazione

[1] Avverso la decisione del Giudice di primo grado, nei procedimenti di cui all'articolo precedente, nonché in caso di proscioglimenti od archiviazioni in tutti i procedimenti per violazioni di norme, che prevedono sanzioni edittali superiori alla squalifica per una giornata, od alla inibizione per giorni sette, il responsabile della Procura Federale ha facoltà di proporre ricorso in appello.

[2] Il ricorso deve essere proposto all'Organo di giustizia competente e comunicato alle parti interessate entro i termini ordinari previsti per la presentazione dell'appello.

[3] Alle incombenze procedurali provvede la Segreteria Federale.

[4] La Procura Federale può infine proporre impugnazione nei termini, modi e condizioni previsti dall'art. 86 avverso le decisioni irrevocabili degli Organi di Giustizia.

TITOLO VIII

COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art. 101 Composizione e funzionamento

[1] La Commissione Tesseramento è un Organo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale per la durata non inferiore al biennio sportivo.

[2] La Commissione si intende regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

[3] Le delibere sono valide quando assunte dalla metà più uno dei presenti.

[4] In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano tra i presenti alla riunione.

Art. 102 Competenze

[1] La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:

a) istanze per tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato (art. 14 R.E.);

b) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (art. 15 R.E.);

c) istanze per tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (art. 16 R.E.);

d) istanze per richiesta di svincolo (art. 20 comma 10 R.E.);

e) istanze per richiesta di deroga (art. 64 R.E.);

f) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento (art. 65 R.E.);

g) quant'altro demandate dal presente Regolamento.

[2] Le delibere della Commissione sono pubblicate a mezzo Comunicato Ufficiale e notificate, **a mezzo fax o con qualsiasi mezzo idoneo**, agli interessati.

[3] Le decisioni della Commissione Tesseramento possono essere impugnate innanzi la Corte Federale a norma dell'art. 70 e secondo le modalità previste dall'art. 72.

TITOLO IX - LE CONTROVERSIE TRA AFFILIATI ARBITRATO (PROCEDURA ARBITRALE)

Art. 103 Clausola compromissoria

[1] Tutte le controversie insorte tra affiliati e/o associati derivate o conseguenti alla attività sportiva e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali sono devolute, in via esclusiva, a norma dell'art. 44 dello Statuto, alla competenza di un Collegio arbitrale.

[2] Gli affiliati e/o associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l'accettazione dell'incarico conferito dalla FIP, accettano espressamente le norme previste dalla presente parte.

[3] Le incombenze federali relative alla clausola compromissoria ed ai conseguenti lodi arbitrali, nonché alla loro esecuzione, **sono attribuite** alla Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.), Organismo di Giustizia previsto dall'art. 57 dello Statuto, composto dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale tra magistrati, avvocati o esperti di diritto sportivo.

Art. 104 Violazione della clausola compromissoria

[1] Si applica l'inibizione da uno a cinque anni ai tesserati che, in proprio o in rappresentanza di società affiliate, **violino la clausola compromissoria**.

[2] Per la violazione della clausola compromissoria contenuta nel Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori professionisti di pallacanestro, si applica l'inibizione per un periodo non inferiore a quattro anni per i tesserati e la sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 100.000 (centomila) per le società.

[3] Nei casi di particolare gravità può essere applicata la radiazione.

Art. 105 Requisiti per la nomina dei componenti del Collegio Arbitrale

[1] I componenti del Collegio Arbitrale sono scelti tra persone **in possesso dei requisiti di cui all'art. 812 C.P.C.** e che **comunque** non abbiano riportato sanzioni disciplinari **sospensive o espulsive** nell'ambito **delle Federazioni Sportive** e non siano sottoposte a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari.

[2] I Presidenti dei Collegi Arbitrali sono nominati tra le persone iscritte nelle liste regionali o interregionali predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali.

Art. 106 Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale

[1] La funzione arbitrale è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo o componente di qualsiasi organo di giustizia della FIP, nonché con la qualità di tesserato (giocatore, allenatore, dirigente di società affiliate) ovvero di arbitro o tesserato C.I.A. Inoltre, non possono far parte del Collegio arbitrale gli

ascendenti e i discendenti e gli affini in linea retta delle parti interessate e coloro che hanno sottoscritto atti dai quali trae origine la controversia. Non possono essere designati quali arbitri coloro che hanno assunto la difesa anche in altra procedura arbitrale dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I.

[2] Ogni questione relativa alla sostituzione per incompatibilità o per altri gravi motivi dei componenti del Collegio è devoluta alla Commissione Vertenze Arbitrali.

Art. 107 Doveri dei componenti del Collegio Arbitrale

[1] I Componenti del Collegio Arbitrale, fino al deposito del lodo presso la Commissione Vertenze Arbitrali, sono equiparati per le funzioni svolte ai dirigenti federali.

[2] Essi sono obbligati ad adempiere con lealtà e correttezza il mandato ricevuto.

[3] Qualsiasi violazione del dovere di cui al comma precedente da parte di alcuno dei componenti del Collegio Arbitrale è comunicata **alla Commissione Vertenze Arbitrali**, la quale, accertata l'illegittimità del comportamento, può disporre la sospensione temporanea o definitiva dell'iscrizione nelle liste regionali o interregionali.

Art. 108 Introduzione del giudizio arbitrale

[1] La parte che intende attivare la procedura arbitrale inoltra il proprio ricorso accompagnato dalla copia del versamento della tassa e dalla documentazione allegata alla Commissione Vertenze Arbitrali; contestualmente indica il proprio arbitro di parte e allega la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso arbitro.

[2] In pari data il ricorrente invia alla controparte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia del ricorso, con la designazione dell'arbitro, nonché della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo.

[3] Nei dieci giorni successivi alla ricezione del ricorso la parte resistente ha facoltà di depositare presso la Commissione Vertenze Arbitrali una propria memoria difensiva con i documenti allegati, designando il proprio arbitro e depositando copia della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del medesimo.

[4] In pari data la parte resistente invia alla controparte copia della memoria, nonché la designazione dell'arbitro e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

[5] Qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro, vi provvede la Commissione Vertenze Arbitrali, scegliendolo tra gli iscritti alle liste regionali e interregionali predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali.

Art. 109 Costituzione del Collegio Arbitrale

[1] Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e dai due componenti designati dalle parti ovvero, nel caso di mancata designazione da parte di costoro, dalla Commissione Vertenze Arbitrali tra le persone iscritte nelle liste regionali ed interregionali predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali.

[2] Alla nomina del Presidente provvedono le parti di comune accordo, scegliendolo tra gli iscritti nelle liste regionali e interregionali all'uopo predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali.

[3] La nomina è comunicata tempestivamente alla Commissione Vertenze Arbitrali.

[4] Qualora entro dieci giorni dalla nomina dei due componenti le parti non provvedano alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, il Presidente viene nominato dalla stessa Commissione Vertenze Arbitrali tra le persone iscritte nelle liste regionali ed interregionali. Il provvedimento di nomina e l'accettazione dell'incarico da parte della persona designata sono comunicati senza ritardo alle parti.

[5] I componenti del collegio arbitrale sono scelti dalla Commissione Vertenze Arbitrali tra le persone residenti nella stessa regione di appartenenza delle parti, avuto riguardo alla sede legale per le società affiliate ed alla residenza per le persone fisiche.

[6] Il Presidente del Collegio arbitrale è scelto dalla Commissione Vertenze Arbitrali tra le persone residenti nella stessa regione di appartenenza di entrambe le parti, se identica, ovvero in una regione territorialmente intermedia tra le residenze o sedi delle parti stesse.

[7] La Commissione Vertenze Arbitrali provvede alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Arbitrale che nel corso dell'arbitrato rinuncino al mandato ovvero omettano di compiere tempestivamente un atto inerente al mandato ricevuto, qualora la parte che lo aveva nominato non provveda a sostituirlo entro dieci giorni dalla conoscenza della rinuncia o dell'inadempimento.

Art. 110 Introduzione del giudizio.

[1] La Commissione Vertenze Arbitrali, verificata la regolarità della nomina dei componenti del Collegio Arbitrale e delle modalità per l'attivazione della procedura arbitrale, dichiara costituito il collegio, dandone avviso alle parti ed ai componenti del Collegio medesimo.

Art. 111 Attività istruttoria del Collegio Arbitrale

[1] Il Collegio arbitrale ha sede presso il luogo di residenza del Presidente. Esso si riunisce presso gli uffici federali ovvero nel luogo di residenza o nel domicilio del Presidente.

[2] Il Presidente provvede alla convocazione del Collegio e delle parti.

[3] Gli atti istruttori sono espletati dal Presidente.

[4] Le riunioni, qualora i singoli componenti siano stati regolarmente convocati, sono valide con la presenza del Presidente e di almeno uno degli arbitri.

[5] Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza.

[6] Delle riunioni il Collegio redige processo verbale che viene inserito nel fascicolo del procedimento.

[7] Nella prima riunione il Collegio esperisce un tentativo di conciliazione delle parti.

[8] Qualora non vi sia attività istruttoria da espletare, invita le parti a concludere e assume la controversia in decisione.

[9] Qualora il Collegio ravvisi una ipotesi di inammissibilità o di improcedibilità, pronuncia la relativa declaratoria e rimette gli atti alla Commissione Vertenze Arbitrali per i provvedimenti di competenza, esaurendo la procedura.

[10] In caso contrario il Collegio stabilisce l'iter procedurale che intende adottare.

[11] Quindi, il Collegio sentite le parti, ammette **con ordinanza** i mezzi istruttori ritenuti necessari per la decisione fissando - se del caso - una riunione successiva per l'espletamento delle prove.

[12] Può comunque fissare un'ulteriore riunione per la precisazione delle conclusioni e concedere altresì un termine alle parti per il deposito di scritti difensivi e nuovi documenti.

[13] Esaurita l'istruttoria, il Collegio trattiene la causa per la decisione e pronuncia il lodo entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla nomina del Presidente.

Art. 112 Decisione del Collegio Arbitrale

[1] L'arbitrato disciplinato nel presente regolamento è di natura irrituale.

[2] Il Collegio decide applicando le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali, i principi generali, le norme del diritto sportivo e del diritto comune.

[3] Nel lodo il Collegio provvede sulle spese della procedura, sulle spese e gli onorari di difesa, nonché sulle proprie competenze, applicando le tabelle approvate dal Consiglio Federale.

[4] Le spese di giudizio seguono la soccombenza, tranne che il Collegio non ritenga di compensarle, precisandone i motivi.

[5] Il lodo, deliberato a maggioranza semplice, è redatto per iscritto e deve contenere:

- a) l'indicazione delle parti;
- b) l'esposizione sommaria dei motivi;
- c) il dispositivo;
- d) l'indicazione della sede e della data dell'arbitrato;
- e) la sottoscrizione degli arbitri o di almeno due componenti, purchè si dia atto che il terzo arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

Art. 113 Controllo di legittimità ed esecutività del lodo

[1] Entro dieci giorni dalla sottoscrizione il lodo unitamente al fascicolo della procedura è trasmesso a cura del Collegio alla Commissione Vertenze Arbitrali.

[2] La Commissione Vertenze Arbitrali entro i venti giorni successivi, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, fissando contestualmente alla parte obbligata un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento.

[3] Nel caso in cui ravvisi una irregolarità, la Commissione Vertenze Arbitrali rimette il lodo al Presidente del collegio con provvedimento motivato, fissando all'uopo un termine per le determinazioni di competenza.

[4] Il provvedimento è comunicato a cura della Commissione Vertenze Arbitrali alle parti, presso il loro domicilio, e ai componenti del Collegio, **a mezzo raccomandata con avviso di ricezione**.

[5] Il provvedimento con cui la Commissione Vertenze Arbitrali dichiara esecutivo il lodo è trasmesso all'Ufficio Tesseramento Nazionale ed a quelli regionali interessati.

[6] Dalla data di comunicazione **del provvedimento di cui ai commi 4 e 5, la parte obbligata non può procedere ad alcun** tesseramento o trasferimento di giocatori e qualsiasi atto di disposizione non ha effetto ai fini sportivi.

[7] La Commissione Vertenze Arbitrali comunica infine all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli regionali interessati l'avvenuto adempimento del lodo e da tale comunicazione cessano gli effetti di cui al comma precedente.

Art. 114 Mancata esecuzione del lodo

[1] Decorso il termine assegnato dalla Commissione Vertenze Arbitrali senza che la parte obbligata abbia fornito la prova liberatoria dell'adempimento di tutte le obbligazioni su di essa gravanti in ragione del lodo arbitrale, la Commissione Vertenze Arbitrali rimette gli atti al Consiglio Federale per la dichiarazione di morosità della **parte** inadempiente.

[2] Qualora tale prova pervenga prima della dichiarazione di morosità da parte del Consiglio Federale, la Commissione Vertenze Arbitrali comunica a tutte le componenti interessate, l'avvenuto adempimento e la revoca della richiesta di stato di morosità.

[3] Le conseguenze derivanti dalla dichiarazione di morosità adottata dal Consiglio Federale, nei confronti di società, sono disciplinate dagli artt. 125 e segg. del R.O.

[4] Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio Federale nei confronti di tesserati, è trasmesso al giudice sportivo competente il quale fissa un ulteriore termine, non eccedente la fine dell'anno sportivo in corso al momento della trasmissione, decorso infruttuosamente il quale applica al tesserato la sanzione dell'inibizione di 3 anni.

Art. 115 Sospensione effetti stato di morosità

[1] Il Consiglio federale può sospendere la dichiarazione di morosità qualora la parte obbligata rivolga, entro il termine assegnato per il pagamento, apposita istanza nella quale rappresenti la volontà di impugnare il lodo, corredata dai seguenti documenti:

- ❖ liberatorie provenienti dagli aventi diritto attestanti il pagamento delle spese liquidate nel lodo in favore del Collegio arbitrale ed a titolo di spese di difesa;
- ❖ deposito delle somme dovute o, in sostituzione di queste ultime, rilascio di idonea garanzia bancaria.

In tale caso il Consiglio Federale provvede alla sospensione degli effetti dello stato di morosità, ed assegna altresì un termine per la presentazione della documentazione attestante l'effettiva impugnazione del lodo.

[2] La delibera con cui vengono sospesi gli effetti della dichiarazione di morosità viene trasmessa, all'Ufficio Tesseramento Nazionale e a quelli federali e regionali interessati.

[3] Dalla data di comunicazione del provvedimento assunto dal Consiglio Federale sono sospesi gli effetti di cui al comma [6] dell'articolo 113. Tali effetti riprendono automaticamente qualora non pervenga presso la Segreteria Generale la documentazione attestante l'effettiva impugnazione del lodo entro il termine assegnato dal Consiglio Federale.

Art. 116 Procedura semplificata dell'arbitrato

[1] Le procedure il cui valore sia pari o inferiore a Euro 10.000,00 sono risolte in unica riunione senza possibilità di rinvii, salvo casi eccezionali e di forza maggiore che vanno documentati e motivati nell'ordinanza di rinvio.

[2] Nella prima **ed unica** riunione il Collegio esamina gli atti, ascolta le parti, esperisce il tentativo di conciliazione tra le stesse e, in caso di esito negativo, previa acquisizione degli eventuali mezzi istruttori, invita le parti a concludere, trattenendo in decisione la controversia.

[3] Il Collegio dispone in ordine alle spese ed ai compensi inerenti il funzionamento nella misura di complessive Euro 1.500,00, alle spese delle parti e alla preventiva riscossione della tassa di arbitrato **di cui alla Tabella E.**

[4] La definitiva attribuzione di tali oneri segue la soccombenza, fermo restando la solidarietà delle parti in caso di mancato pagamento.

[5] La Commissione Vertenze Arbitrali, entro i venti giorni successivi, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo.

[6] La parte soccombente deve adempiere entro venti giorni decorrenti dalla data in cui ha avuto conoscenza della esecutività del lodo. A tale fine il provvedimento con cui è disposta la esecutività è trasmesso alle parti, presso il domicilio eletto e ai componenti del Collegio a cura della Commissione Vertenze Arbitrali a mezzo raccomandata con avviso di ricezione.

**Art. 117 Vertenze fra Società appartenenti al Settore Professionistico.
Clausola arbitrale**

[1] Tutte le controversie insorte fra le Società facenti parti del Settore Professionistico relativamente a rapporti di natura patrimoniale e/o sportiva sono inderogabilmente decise mediante arbitrato a norma del Libro IV, **Titolo VIII** del c.p.c., secondo le disposizioni contenute nell'apposita clausola approvata con atto separato, che vincola tutte le Società che fanno o faranno parte delle rispettive Leghe.

[2] Tutte le Società, per effetto della appartenenza alle rispettive Leghe e come condizione per l'ammissione alle stesse, sono tenute a sottoscrivere la clausola **compromissoria** di cui al primo comma e rinunciano ad avvalersi per tali controversie delle procedure arbitrali previste dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni regolamentari della Federazione.

[3] L'attivazione della procedura arbitrale deve avvenire nel rispetto delle norme e con le modalità previste dagli Statuti delle rispettive Leghe ai sensi della Legge 23 marzo 1981 n. 91 art. 4, approvati dalla Federazione.

**Art. 118 Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al
Settore Professionistico**

[1] Nei confronti delle Società appartenenti al Settore Professionistico, la Lega competente per delega della Federazione, adotta gli stessi provvedimenti di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili.

[2] La mancata esecuzione di lodi nei termini fissati, costituisce grave infrazione all'ordinamento sportivo e comporta la revoca dell'affiliazione.

[3] La revoca dell'affiliazione è di competenza del Consiglio Federale.

Art. 119 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

[1] Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute alla Camera di Conciliazione di Arbitrato per lo Sport con le modalità, termini e modi previsti dall'art. 45 dello Statuto della Federazione e dal richiamato regolamento di Conciliazione ed Arbitrato, deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

TITOLO X

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 120 Sanzioni irrogabili

[1] Le sanzioni applicabili ad arbitri ed ufficiali di campo, tesserati per il C.I.A., che contravvengono agli obblighi federali sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione;
- d) esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione, nei casi previsti dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali emanati annualmente dal C.I.A.;
- e) radiazione.

Art. 121 Ammonizione

[1] L'ammonizione è un rimprovero diretto al tesserato per iscritto, per infrazione di lieve entità.

Art. 122 Deplorazione

[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta **per iscritto** al tesserato.

[2] Essa è inflitta nei casi di violazione dei doveri di lealtà e correttezza qualora non sia espressamente prevista una più grave sanzione.

[3] La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.

Art. 123 Sospensione

[1] La sospensione è a tempo determinato e di durata non superiore a tre anni.

[2] L'arbitro sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della sospensione.

[3] La sospensione è comminata per le infrazioni dei regolamenti federali in genere, ed al regolamento del C.I.A. in particolare, per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo.

Art. 124 Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione

[1] L'esclusione dalle liste consiste nella cancellazione del tesserato in attività da ogni categoria arbitrale.

[2] La revoca della qualifica consiste nella cancellazione del tesserato dalla qualifica rivestita.

[3] L'esclusione dalle liste e la revoca della qualifica è comminata per le infrazioni dei regolamenti federali in genere e nei casi previsti dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali.

[4] La retrocessione consiste nella ammissione del tesserato alla categoria inferiore cui aveva diritto secondo quanto previsto dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali.

Art. 125 Radiazione

[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività della FIP.

[2] Essa è irrogata per le più gravi infrazioni, che comportino l'impossibilità a permanere nella categoria arbitrale e fra i tesserati della FIP.

[3] Il provvedimento è comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 126 Competenza disciplinare

[1] La Commissione di Disciplina del C.I.A. è competente ad adottare, per infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti Federali, oltre che al Regolamento C.I.A. ed ai Codici comportamentali emanati annualmente dal C.I.A., commesse da tesserati C.I.A. le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione da ogni attività federale fino ad un massimo di 3 anni;
- d) esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione.

[2] Per le infrazioni che comportano l'adozione del provvedimento della radiazione o della sospensione superiore a 3 anni, la Commissione Disciplina C.I.A. rimette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale. La Commissione Disciplina C.I.A. rimette, altresì, gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati C.I.A. commettano delle infrazioni in concorso con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.

[3] Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del tesserato C.I.A. senza che gli sia stato preventivamente contestato l'addebito e senza che lo stesso sia stato sentito a sua difesa.

[4] Il tesserato potrà farsi assistere da un difensore cui abbia conferito mandato.

[5] La Commissione di Disciplina del C.I.A. è, altresì, competente a deliberare in ordine ai ricorsi presentati dai tesserati C.I.A. relativamente alla esclusione dalla liste di fine anno sportivo, alla retrocessione ed alla mancata promozione,

secondo le procedure fissate dal Regolamento di Giustizia e dal Regolamento C.I.A.

[6] Avverso le decisioni della Commissione Disciplina e della Commissione Giudicante Nazionale, il tesserato C.I.A., colpito da provvedimento, può proporre ricorso innanzi la Corte Federale.

Art. 127 Rimessione del procedimento

[1] Nel caso di mancanze commesse da un arbitro o da un ufficiale di campo nel corso della sua attività in Campionati Nazionali, l'Organo di Giustizia centrale che ha rilevato l'infrazione rimette gli atti alla Commissione di Disciplina del C.I.A., perché proceda a norma dell'art.117 R.E.

[2] Nel caso di mancanze o infrazioni disciplinari commesse in tutti gli altri settori di attività, l'Organo di Giustizia periferico o del C.I.A. deve ugualmente rimettere gli atti alla Commissione di Disciplina del C.I.A.

[3] Su richiesta della Procura Federale la Commissione Disciplina, in attesa della propria decisione, può sospendere in via cautelare il tesserato C.I.A. da ogni attività per un periodo non superiore ad un mese.

TITOLO XI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI CENTRI E DEGLI ISTRUTTORI MINI BASKET

Art. 128 Competenza Disciplinare

[1] La Commissione di Disciplina del Minibasket è competente ad adottare, per infrazioni alle norme annualmente emanate dal Settore Minibasket, commesse da tesserati al Minibasket, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) sospensione.

[2] Per le infrazioni che comportano l'adozione del provvedimento della radiazione, la Commissione Disciplina del Minibasket rimette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale. Rimette, altresì, gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale nel caso in cui uno o più tesserati Minibasket commettano delle infrazioni in concorso con altri tesserati appartenenti ad altre categorie.

[3] Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del tesserato Minibasket senza che gli sia stato preventivamente contestato l'addebito e senza che lo stesso sia stato sentito a sua difesa in presenza di uno dei genitori.

[4] Il tesserato potrà altresì farsi assistere da un difensore cui il genitore abbia conferito mandato.

[5] Avverso le decisioni della Commissione di Disciplina del Minibasket e della Commissione Giudicante Nazionale, il tesserato Minibasket colpito da provvedimento, può proporre ricorso innanzi la Corte Federale.

TITOLO XII

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI PROCURATORI DI GIOCATORI PROFESSIONISTI

Art. 129 Commissione di Disciplina dei Procuratori

[1] La Commissione di Disciplina dei Procuratori accerta le infrazioni ed applica le sanzioni nei confronti dei procuratori che violino le disposizioni previste dal Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori professionisti di pallacanestro. Essa può avvalersi della Procura Federale, chiedendo altresì qualsivoglia informazione ai tesserati, i quali sono tenuti a fornirle.

Art. 130 Sanzioni

[1] Il Procuratore che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri diritti sanciti dal Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori professionisti di pallacanestro, a seconda della gravità e tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) avvertimento o censura o deplorazione;
- b) sanzione pecuniaria **da € 5.000 ad € 10.000;**
- c) sospensione dal Registro;
- d) cancellazione dal Registro.

[2] Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte Federale, **ai sensi degli artt. 71 e segg. del presente Regolamento.**

[3] Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive.

TABELLA A – MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE

Campionati Maschili	
Serie A	€ 1150,00
Serie Legadue	€ 900,00
Serie B ecc	€ 750,00
Serie B e Serie C	€ 400,00
Serie C2	€ 280,00
Serie D	€ 200,00
Promozione	€ 150,00
1ª e 2ª Divisione	€ 100,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00
Amatori	€ 100,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 700,00
Serie A2	€ 400,00
Serie B ecc	€ 300,00
Serie B	€ 150,00
Serie C	€ 120,00
Promozione e 1 ^a Divisione	€ 100,00
Under gestiti dal Comitato Regionale	€ 100,00
Under gestiti dal Settore Giovanile	€ 550,00

TABELLA B – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI

Campionati Maschili	
Serie A	€ 1150,00
Serie Legadue	€ 1050,00
Serie B ecc	€ 900,00
Serie B	€ 550,00
Serie C	€ 550,00
Serie C2	€ 170,00
Serie D	€ 140,00

Promozione	€ 110,00
1ª e 2ª Divisione	€ 85,00
Amatori	€ 100,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 900,00
Serie A2	€ 550,00
Serie B ecc	€ 330,00
Serie B, C, Promozione e 1ª Divisione	€ 85,00

TABELLA C – IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO

Campionati Maschili	
Serie A	€ 6.000,00
Serie Legadue	€ 5.000,00
Serie B ecc	€ 2.200,00
Serie B	€ 1.300,00
Serie C	€ 800,00
Serie C2	€ 230,00
Serie D	€ 200,00

Promozione, 1ª e 2ª Divisione	€ 110,00
Under	€ 55,00
Amatori	€ 100,00

Per i soli campionati professionistici l'importo della sanzione viene moltiplicato (2,5,10 volte) per ogni giornata di squalifica comminata con lo stesso provvedimento.

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 2.200,00
Serie A2	€ 1.300,00
Serie B ecc	€ 800,00
Serie B	€ 230,00
Serie C	€ 170,00
Promozione e 1ª Divisione	€ 85,00
Under	€ 55,00

TABELLA D – REVOCA E CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE GARE

Il provvedimento di revoca e correzione dell'errore materiale in materia di omologazione gare deve essere assunto dall'Organo di Giustizia competente secondo le seguenti modalità e termini:

CAMPIONATI NAZIONALI – stagione regolare fino alla quartultima giornata di gara: Entro e non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI NAZIONALI – stagione regolare ultime tre giornate di gara: Entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI NAZIONALI – Play-Off, Play-Out : entro e non oltre un'ora dalla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI REGIONALI – stagione regolare fino alla terzultima giornata di gara: Entro e non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI REGIONALI – stagione regolare ultime due giornate di gara: Entro e non oltre le ore 24:00 del giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

CAMPIONATI REGIONALI – Play-Off, Play-Out : entro e non oltre le ore 24:00 del giorno lavorativo successivo alla comunicazione del provvedimento.

TABELLA E – CONTRIBUTI RECLAMO E RICORSO

Campionati Maschili		
	Primo grado	Secondo grado
Serie A	€ 1.400,00	€ 1.700,00
Serie Legadue	€ 1.200,00	€ 1.500,00
Serie B ecc	€ 700,00	€ 850,00
Serie B	€ 500,00	€ 600,00
Serie C	€ 400,00	€ 500,00
Serie C2 e Serie D	€ 110,00	€ 140,00
Promozione, 1ª e 2ª Divisione, Amatori e Under	€ 85,00	€ 100,00

Campionati Femminili		
	Primo grado	Secondo grado
Serie A1	€ 700,00	€ 850,00
Serie A2	€ 500,00	€ 600,00
Serie B ecc	€ 350,00	€ 430,00
Serie B	€ 110,00	€ 140,00
Serie C, Promozione, 1ª Divisione, Under	€ 85,00	€ 100,00

URGENZA RECLAMO E RICORSO PRIMO E SECONDO GRADO	
Campionati Nazionali	€ 250,00
Serie C2	€ 140,00
Campionati Regionali e Provinciali	€ 75,00

Questo contributo è dovuto in aggiunta al contributo previsto per ogni grado di reclamo o ricorso e, in nessun caso viene restituito, qualunque sia l'esito del reclamo o ricorso.

Procedura speciale per i soli Campionati Nazionali

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali maschili e femminili (serie A, Legadue, B ecc maschile, B maschile, C maschile, A1 e A2 femminili e serie B ecc femminile) che si trovassero nella condizione di presentare reclamo o ricorso agli Organi Federali di Giustizia, NON devono versare alcun contributo, ma devono espressamente indicare, pena l'inammissibilità, in calce al reclamo o ricorso stesso:

- l'autorizzazione all'addebito nella scheda contabile dell'importo definito dal Collegio Giudicante al termine dell'iter procedurale;
- l'autorizzazione all'addebito nella scheda contabile del contributo per urgenza, nel caso venga richiesta questa procedura.

RICUSAZIONE COLLEGIO GIUDICANTE	
Società	
Campionati Nazionali	€ 900,00
Campionati Regionali	€ 150,00
Campionati Under	€ 150,00
Tesserati	
Tesserati per società professionistiche	€ 150,00
Tesserati per società non professionistiche	€ 130,00

REVISIONE E REVOCAZIONE	
Campionati Maschili	
Serie A	€ 750,00
Serie Legadue	€ 650,00
Serie B ecc	€ 350,00
Serie B	€ 250,00
Serie C	€ 200,00
Serie C2 e Serie D	€ 60,00
Promozione, 1ª e 2ª Divisione, Amatori e Under	€ 45,00

Campionati Femminili	
Serie A1	€ 350,00
Serie A2	€ 250,00
Serie B ecc	€ 170,00
Serie B	€ 60,00
Serie C, Promozione, 1 ^a Divisione e Under	€ 45,00

RICORSO TESSERATI C.I.A.	
Alla Commissione Disciplina C.I.A.	€ 55,00
Alla Corte Federale avverso decisione Commissione Disciplina C.I.A.	€ 55,00
Alla Commissione Giudicante Nazionale per esclusione o retrocessione dalle liste	€ 55,00

ISTANZA ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTO	
Trasferimento per mancata utilizzazione (art. 15 R.E.)	€ 90,00
Tesseramento per cambiamento residenza (art.16 R.E.)	
Tesserati CNA e Dirigenti art. 64 R.E.	€ 170,00

RICHIESTA COLLEGIO ARBITRALE	
Presentata da Società	€ 900,00
Presentata da persone	€ 450,00
Procedura semplificata (art. 117)	€ 104,00

DISPOSIZIONE FINALE

L'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata all'**approvazione** da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. **L**) dello Statuto dell'Ente.

SOMMARIO

PARTE PRIMA - DISCIPLINA

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Obbligatorietà delle disposizioni federali
- Art. 2 - Obbligo di lealtà e correttezza
- Art. 3 - Giurisdizione disciplinare sportiva
- Art. 4 - Diritto di difesa
- Art. 5 - Principio del doppio grado di giudizio
- Art. 6 - Obbligatorietà del compromesso
- Art. 7 - Criteri interpretativi
- Art. 8 - Definizioni

TITOLO II - DELLE SANZIONI

- Art. 9 - Ammonizione
- Art. 10 - Deplorazione
- Art. 11 - Ammenda
- Art. 12 - Squalifica
- Art. 13 - Inibizione
- Art. 14 - Radiazione
- Art. 15 - Squalifica del campo di gioco
- Art. 16 - Penalizzazione di punti in classifica
- Art. 17 - Esclusione dal campionato
- Art. 18 - Esclusione dall'attività internazionale
- Art. 19 - Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze attenuanti e aggravanti
- Art. 20 - Concorso di circostanze
- Art. 21 - Valutazione delle circostanze
- Art. 22 - Recidiva e modalità di applicazione
- Art. 23 - Valutazione della recidiva
- Art. 24 - Motivazione dei provvedimenti disciplinari

TITOLO III - DELLE INFRAZIONI

- Art. 25 - Infrazioni commesse dal pubblico
- Art. 26 - Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali
- Art. 27 - Invasione del campo di gioco ed aggressione
- Art. 28 - Altre ipotesi di aggressione - Criteri applicativi e circostanze aggravanti speciali
- Art. 29 - Proteste di tesserati
- Art. 30 - Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto
- Art. 31 - Comportamenti non regolamentari
- Art. 32 - Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione
- Art. 33 - Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco
- Art. 34 - Infrazioni amministrative
- Art. 35 - Infrazioni relative alle misure di sicurezza
- Art. 36 - Infrazioni relative alle attrezzature
- Art. 37 - Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping
- Art. 38 - Dichiarazioni a mezzo stampa
- Art. 39 - Violazione dei principi di lealtà e correttezza
- Art. 40 - Violazioni relative al tesseramento
- Art. 41 - Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato
- Art. 42 - Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica
- Art. 43 - Atti di frode sportiva
- Art. 44 - Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva
- Art. 45 - Obbligo di denuncia degli atti di frode

TITOLO IV - NORME PROCEDURALI DEL GIUDICE SPORTIVO

- Art. 46 - La procedura in materia disciplinare di fronte al Giudice Sportivo
- Art. 47 - Decisione, motivazioni, comunicazioni, assunzione e trascrizione
- Art. 48 - Revoca delle decisioni e correzione dell'errore materiale
- Art. 49 - Modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati
- Art. 50 - Commutazione delle sanzioni inflitte ai tesserati
- Art. 51 - Modalità di esecuzione della squalifica del campo di gioco
- Art. 52 - Commutazione delle sanzioni inflitte alle Società

TITOLO V - CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI

Art. 53 - Prescrizione

Art. 54 - Amnistia

Art. 55 - Indulto

Art. 56 - Grazia

Art. 57 - Riabilitazione

PARTE SECONDA - CONTENZIOSO

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 58 - Possibilità di impugnativa

Art. 59 - Legittimazione attiva

TITOLO II - DEGLI ORGANI E ORGANISMI DI GIUSTIZIA

Art. 60 - Organi e Organismi di Giustizia

Art. 61 - Nomina degli Organi e Organismi di Giustizia

Art. 62 - Composizione e norme di funzionamento degli Organi di Giustizia

Art. 63 - Competenza territoriale degli Organi di Giustizia

Art. 64 - Competenza dei Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali

Art. 65 - Competenza del Giudice Sportivo Nazionale

Art. 66 - Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale Organo di primo grado

Art. 67 - Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale Organo di primo grado

Art. 68 - Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale Organo di secondo grado

Art. 69 - Competenza della Commissione Giudicante Regionale

Art. 70 - Competenza della Corte Federale

Art. 70 bis - Competenza funzionale degli Organi di Giustizia

TITOLO III - NORME PROCEDURALI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGIALI

- Art. 71 - Reclami di prima istanza
- Art. 72 - Ricorsi in appello
- Art. 73 - Divieto di reformatio in pejus
- Art. 74 - Procedure di urgenza per gli appelli in materia disciplinare
- Art. 75 - Perentorietà dei termini
- Art. 76 - Contributi reclamo, ricorso, revocazione o ricusazione
- Art. 77 - Rimessione del procedimento
- Art. 78 - Sospensione cautelare temporanea
- Art. 79 - Decisione dei reclami o ricorsi
- Art. 80 - Effetti della riforma

TITOLO IV - DEI SINGOLI RECLAMI

- Art. 81 - Reclamo avverso il risultato di gara
- Art. 82 - Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del campo di gioco
- Art. 83 - Reclamo per posizione irregolare
- Art. 84 - Reclamo tardivo per posizione irregolare
- Art. 84 - Sospensione dell'esecuzione
- Art. 85 - Reclami nei concentramenti e tornei
- Art. 86 - Revisione
- Art. 87 - Revocazione
- Art. 88 - Astensione e ricusazione

TITOLO V - NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO

- Art. 89 - Ricorsi avverso provvedimenti sanzionatori relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale
- Art. 90 - Reclami avverso i risultati relativi alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale
- Art. 91 - Omologazione con un risultato diverso da quello conseguito sul campo o ripetizione della gara in relazione alla disputa delle ultime gare della stagione regolare e delle gare della fase finale
- Art. 92 - Norme procedurali comuni ai reclami e ricorsi di cui ai precedenti articoli

TITOLO VI - NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE PROFESSIONISTICO

Art. 93 - Reclami avverso sanzioni disciplinari

Art. 94 - Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione irregolare di giocatore

Art. 95 - Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli

Art. 96 - Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase dei Play-Off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla serie superiore o per la fase finale di assegnazione della Coppa Italia

TITOLO VII - LA PROCURA FEDERALE

Art. 97 - Istituzione e compiti

Art. 98 - Indagini, deferimenti e archiviazioni

Art. 99 - Partecipazione al giudizio

Art. 100 - Potere di impugnazione

TITOLO VIII - COMMISSIONE TESSERAMENTO

Art. 101 - Composizione e funzionamento

Art. 102 - Competenze

TITOLO IX - LE CONTROVERSIE TRA AFFILIATI - ARBITRATO (PROCEDURA ARBITRALE)

Art. 103 - Clausola compromissoria

Art. 104 - Violazione della clausola compromissoria

Art. 105 - Requisiti per la nomina dei componenti del Collegio Arbitrale

Art. 106 - Incompatibilità dei componenti del Collegio Arbitrale

Art. 107 - Doveri dei componenti del Collegio Arbitrale

Art. 108 - Introduzione del giudizio arbitrale

Art. 109 - Costituzione del Collegio Arbitrale

Art. 110 - Introduzione del giudizio

Art. 111 - Attività istruttoria del Collegio Arbitrale

Art. 112 - Decisione del Collegio Arbitrale

Art. 113 - Controllo di legittimità ed esecutività del lodo

Art. 114 - Mancata esecuzione del lodo

Art. 115 - Sospensione effetti stato di morosità

Art. 116 - Procedura semplificata dell'arbitrato

Art. 117 - Vertenze fra Società appartenenti al Settore Professionistico. Clausola arbitrale

Art. 118 - Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico

Art. 119 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

TITOLO X - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 120 - Sanzioni irrogabili

Art. 121 - Ammonizione

Art. 122 - Deplorazione

Art. 123 - Sospensione

Art. 124 - Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione

Art. 125 - Radiazione

Art. 126 - Competenza disciplinare

Art. 127 - Rimessione del procedimento

TITOLO XI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI CENTRI E DEGLI ISTRUTTORI MINI BASKET

Art. 128 - Competenza Disciplinare

TITOLO XII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI PROCURATORI DI GIOCATORI PROFESSIONISTI

Art. 129 - Commissione di Disciplina dei Procuratori

Art. 130 - Sanzioni

TABELLA A - MASSIMALI SANZIONI PECUNIARIE

TABELLA B - IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE TESSERATI

TABELLA C - IMPORTI AMMENDA SOSTITUTIVA E COMMUTAZIONE SQUALIFICHE CAMPO

TABELLA D - REVOCA E CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE IN MATERIA DI OMOLOGAZIONE GARE

TABELLA E - CONTRIBUTI RECLAMO E RICORSO